



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 9 giugno 1999

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI 4 giugno 1999, n. 14.

Disciplina del commercio su aree pubbliche.

pag. 4530

LEGGI REGIONALI 7 giugno 1999, n. 15.

Ulteriori criteri di priorità a favore di soggetti residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, di soggetti iscritti all'AIRE di uno dei Comuni della regione, nonché di imprese aventi sede legale nella regione.

pag. 4541

LEGGI REGIONALI 7 giugno 1999, n. 16.

Disposizioni in materia di gestione delle riserve di caccia.

pag. 4542

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
7 maggio 1999, n. 0150/Pres.

Legge regionale 43/1981 articoli 28, 42 e 43 – Commissione regionale per gli aspiranti all'idoneità all'impiego dei gas tossici. Ricostituzione.

pag. 4544

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
17 maggio 1999, n. 0155/Pres.

Legge regionale 18/1996, articolo 35 – Collegi arbitrali di disciplina. Determinazione gettone di presenza.

pag. 4545

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
19 maggio 1999, n. 0158/Pres.

Legge regionale 20/1990, articolo 3. Commissione tecnico-consulativa in materia di carburanti. Sostituzione componente.

pag. 4545

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
21 maggio 1999, n. 0165/Pres.

Legge regionale 11/1999, articoli 8 e 9 – Istituto regionale per la formazione professionale – I.R.Fo.P. Nomina commissario.

pag. 4545

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 21 maggio 1999, n. 19.

I.P.A.B. Asilo Infantile «Francesco Cecchini» di Cordovado (Pordenone). Approvazione modificazione statutaria.

pag. 4546

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, ALLA CACCIA ED ALLA PESCA 20 maggio 1999, n. 11/CP.

Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della pesca sportiva in acque interne del Friuli-Venezia Giulia. Ricostituzione.

pag. 4547

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 17 maggio 1999, n. AMB. 346-TS/ESR/1512. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta R.T.M. Trasporti e Rappresentanze di Vok Marino di Trieste ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

pag. 4547

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 17 maggio 1999, n. AMB. 347-TS/ESR/1447. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Tre «C» S.n.c. di Crisman Alessandro & C. di Muggia (Trieste) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

pag. 4548

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 17 maggio 1999, n. AMB. 348-TS/ESR/1405. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Umer Adriano di Trieste ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

pag. 4549

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 17 maggio 1999, n. AMB. 349-PN/ESR/1506. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società C.M.P. S.a.s. di Saccardo Pierluigi & C. di Chions (Pordenone) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

pag. 4550

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 17 maggio 1999, n. AMB. 350-PN/ESR/1113. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società C.M.P. S.a.s di Saccardo Pierluigi & C. di Chions (Pordenone) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani e urbani pericolosi.

pag. 4551

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E CULTURA 26 maggio 1999, n. 244/Istr.

Legge regionale 4/1999, articolo 6, comma 34, lettera a). Bando per la presentazione di progetti speciali di iniziative di rilevante significato culturale collegati alle celebrazioni del Giubileo del 2000.

pag. 4552

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E CULTURA 26 maggio 1999, n. 245/Istr.

Legge regionale 4/1999, articolo 6, comma 34, lettera b). Bando per la realizzazione di opere cinematografiche originali di rievocazione e rappresen-

tazione di fiabe e leggende appartenenti alla tradizione popolare della Comunità del Friuli.

pag. 4553

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 14 maggio 1999, n. EST. 401-D/ESP/4326. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta proprietaria degli immobili da espropriare da parte del Comune di Sutrìo, per la realizzazione dei lavori di completamento tratto terminale strada via F. Marsilio.

pag. 4554

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 1999, n. 1062.

Legge regionale 18/1996 - Programma relativo all'erogazione dei compensi ai componenti delle Commissioni tecniche provinciali per la verifica dell'osservanza delle norme sismiche operanti presso l'Amministrazione regionale.

pag. 4554

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 1999, n. 1600.

Legge regionale 20/1996, articolo 8 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione graduatoria e dichiarazione candidati vincitori ed idonei a seguito della selezione per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro a termine di 20 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale ingegnere.

pag. 4555

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 1999, n. 1619.

Avviso per la presentazione con modalità a sportello di progetti formativi a favore di lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria (obiettivo 3, asse 1, sub asse 1.3) e di lavoratori iscritti alle liste di mobilità (obiettivo 3, asse 1, sub asse 1.4). Fondo Sociale Europeo.

pag. 4559

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA, DELL'ARTIGIANATO
E DELLA COOPERAZIONE

Trasferimento di sezione di 2 società cooperative iscritte al Registro regionale.

pag. 4561

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Coseano. Variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 7/1999.

pag. 4561

Comune di Fagagna. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della Zona Industriale del capoluogo.

pag. 4561

AVVISO DI RETTIFICA

Supplemento straordinario n. 4 del 22 aprile 1999 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 16. Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9: Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

pag. 4561

PARTE SECONDA
**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO
E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 112
del 15 maggio 1999)*

DECRETO-LEGGE 13 maggio 1999, n. 132.

Interventi urgenti in materia di protezione civile. Comunicato.

pag. 4561

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 114
del 18 maggio 1999)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine.

pag. 4561

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni - Trieste:

Bando di gara a procedura aperta per servizio valutazione DOCUP obiettivo 2 1997/1999 Regione Friuli-Venezia Giulia.

pag. 4562

Comune di Capriva del Friuli (Gorizia):

Avviso di asta esperita per la fornitura di un automezzo di protezione civile, con carrello rimorchio.

pag. 4563

Comune di Fagagna (Udine):

Avviso d'asta pubblica per la fornitura di uno scuolabus per il trasporto scolastico.

pag. 4564

Comune di Grado (Gorizia):

Avviso di gara per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi dell'area Sacca dei Moreri e piazzina servizi e punto di ristoro nel palazzetto dello sport.

pag. 4564

Comune di Pagnacco (Udine):

Concorso di idee per la riqualificazione urbana di «piazza Matteotti» a Pagnacco.

pag. 4564

Comune di Trieste:

Bando di gara - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione dei personal computer e delle periferiche, nonché di assistenza informatica all'utente.

pag. 4565

Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni ambientali architettonici archeologici artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia - Trieste:

Bando di gara per appalto-concorso per lavori inerenti il Duomo di Udine.

pag. 4567

Comune di Capriva del Friuli (Gorizia):

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata Zona omogenea D/2 - Ambito 1.

pag. 4568

Comune di Pagnacco (Udine):

Avviso di adozione del Piano particolareggiato comunale, di iniziativa pubblica denominato «Zona artigianale ed industriale di interesse comunale di nuovo impianto - D2» in Pagnacco.

pag. 4569

Comune di San Quirino (Pordenone):

Avviso di deposito degli atti relativi alla variante al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «La Roiata» ubicato in via Roiata - Ditta Immobiliare Silvia s.r.l.

pag. 4569

Consorzio vini D.O.C. «Lison-Pramaggiore» - Pramaggiore (Venezia):

Legge 164/1992 - Richiesta di modifica ed integrazione del disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. «Lison-Pramaggiore».

pag. 4569

Provincia di Pordenone:

Deliberazione della Giunta Provinciale 27 aprile 1999, n. 169. Discarica di 1^a cat. loc. Cossana Comune di Maniago. Proroga del termine dei lavori di sistemazione finale 2^o lotto. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

pag. 4570

Provincia di Udine:

Deliberazione della Giunta Provinciale 3 marzo 1999, n. 67. Richiesta di proroga della data di ultimazione dei lavori di costruzione delle prime due fasi della discarica di 2^a categoria tipo B) sita in Comune di Cividale del Friuli. Ditta Gesteco S.p.A. di Povoletto.

pag. 4571

Deliberazione della Giunta Provinciale 21 aprile 1999, n. 140. Diniego all'approvazione del progetto e all'autorizzazione alla realizzazione di un centro polifunzionale di stoccaggio selezione e lavorazione della frazione secca e umida dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, impianto in Comune di Rive d'Arcano - Comunità Collinare del Friuli.

pag. 4572

Deliberazione della Giunta Provinciale 21 aprile 1999, n. 141. Diniego all'approvazione del progetto e all'autorizzazione alla ristrutturazione con inserimento della linea per il compost verde dell'impianto di trattamento di RSU, sito in Comune di Villa Santina, su area catastalmente individuata al foglio 8, mappale 26. - Comunità Montana della Carnia.

pag. 4573

Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» - Trieste:

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di dirigente medico di I livello in disciplina «Cardiologia».

pag. 4574

Casa di riposo «Giovanni Chiabà» - San Giovanni di Nogaro (Udine):

Concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti di varie qualifiche.

pag. 4575

Centro di Riferimento Oncologico - Istituto Nazionale Tumori - Aviano (Pordenone):

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore professionale di I categoria collaboratore - tecnico di radiologia a tempo indeterminato presso il servizio di medicina nucleare.

pag. 4575

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere ad indirizzo elettronico a tempo indeterminato.

pag. 4581

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di primo livello a tempo indeterminato presso la divisione di oncologia medica e AIDS (disciplina: malattie infettive).

pag. 4587

Comune di Cassacco (Udine):

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo - Area sociale - Profilo professionale: assistente sociale - 7^a q.f.

pag. 4594

Istituto autonomo case popolari della provincia di Trieste:

Estratto dell'avviso di selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato di n. 3 collaboratori professionali (V q.f.).

pag. 4594

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1999, n. 14.

Disciplina del commercio su aree pubbliche.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 6), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, disciplina con la presente legge il settore del commercio su aree pubbliche.

2. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

Art. 2

(Autorizzazione amministrativa)

1. Il commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa e può essere svolto da persone fisiche, società in nome collettivo e società in accomandita semplice:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 2;

b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, la localizzazione e la dimensione del posteggio del quale chiede la concessione.

3. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società in nome collettivo e società in accomandita semplice, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago. Se il richiedente ha la residenza o la sede legale fuori dalla regione, per il rilascio è competente un Comune capoluogo di Provincia, a scelta dell'interessato.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3 deve obbligatoriamente indicare il posteggio al fine della sua validità e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.

6. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata secondo i seguenti criteri di priorità:

a) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;

b) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario, secondo il disposto dell'articolo 6, commi 6 e 8;

c) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo.

7. Ulteriori criteri di priorità possono essere stabiliti dai Comuni nei regolamenti di cui all'articolo 5, comma 2.

8. Al richiedente, già intestatario sia dell'autorizzazione prevista al comma 3, sia di quella prevista al comma 4 per il territorio regionale, non può essere rilasciata una nuova autorizzazione ai sensi del comma 4.

9. Il rilascio di una nuova autorizzazione ai sensi del comma 4 a coloro che non risiedono sul territorio regionale è subordinato alla dimostrazione della titolarità di altra autorizzazione al commercio in forma esclusivamente itinerante rilasciata da una altra Regione, mediante allegazione alla relativa domanda della copia conforme all'originale del titolo già in possesso.

10. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 possono anche essere stagionali.

11. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere concesse autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti di cui all'articolo 14, comma 2, e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

12. Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3

(Esercizio dell'attività)

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal regolamento del Comune nel cui territorio viene esplicato.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono altresì individuate le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, relativamente sia all'attività svolta in forma itinerante, sia alla localizzazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

3. I Comuni non possono stabilire limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche.

4. L'operatore commerciale su aree pubbliche che eserciti l'attività in forma itinerante, nonché l'agricoltore di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, possono sostare nello stesso punto nel rispetto dell'orario fissato ai sensi dell'articolo 8. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

5. Gli operatori cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitati nel loro Paese allo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico, nonché delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune ai sensi della presente legge.

6. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell'ambito di aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime, le quali stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette.

7. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

8. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

9. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 2, salvo il caso di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti.

10. Si intende per sostituzione momentanea quella non superiore a quaranta giorni consecutivi in ciascun anno solare.

11. Non è ammessa la sostituzione momentanea nei mercati di cui all'articolo 5, comma 10, e nelle fiere.

12. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, i Comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle zone periferiche dei centri urbani di maggiori dimensioni.

13. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e delle altre prescrizioni contenute nella presente legge.

14. Resta comunque salvo il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

Art. 4

(Prescrizioni per i prodotti alimentari)

1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 abilita sia alla vendita sia alla somministrazione di prodotti alimentari sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti richiesti per l'una e per l'altra attività. Tanto l'abilitazione alla somministrazione quanto la tipologia merceologica alimentare devono risultare dal titolo autorizzatorio. Nel caso in cui sia posseduta esclusivamente l'abilitazione alla somministrazione o esclusivamente l'abilitazione al commercio di prodotti alimentari, l'autorizzazione può essere rilasciata per una sola delle due attività.

2. Ai fini di quanto prescritto al comma 1, con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande anche su aree pubbliche, trova applicazione l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come recepita dalla legge regionale 27 marzo 1992, n. 13.

3. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

4. L'esercizio dell'attività di vendita e di somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetta all'autorizzazione sanitaria di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, la quale deve indicare la tipologia merceologica autorizzata.

5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, della legge 287/1991, ed in deroga al precedente comma 5, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, soltanto nelle fiere.

Art. 5

(Disposizioni relative ai mercati)

1. L'attività disciplinata dalla presente legge ed esercitata nei mercati è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 3, ed alla concessione decennale di posteggio di cui all'articolo 6, salvo quanto disposto dai commi 10 e 11.

2. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le loro modalità di funzionamento sono disciplinati con regolamento comunale. Il regolamento è adottato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e può essere periodicamente aggiornato.

3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce, anche in osservanza alle eventuali prescrizioni degli strumenti

urbanistici, l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

4. Il regolamento stabilisce altresì il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, in osservanza al dettato di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, la superficie degli stessi, nonché i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti.

5. L'ampiezza delle aree è stabilita nel regolamento, indicando la superficie destinata ai vari posteggi nel suo complesso. La suddivisione in posteggi delle aree può essere effettuata sulla base delle dimensioni di superficie stabilite per ciascun posteggio. Le aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.

6. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico solo in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 6 e 7, e dall'articolo 6.

7. Possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

8. Le aree destinate alle fiere non fanno parte delle aree previste dal presente articolo e sono stabilite dal Comune con il regolamento istitutivo delle relative fiere.

9. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), essa può essere inserita fra le aree corrispondenti a tale attività ed i soggetti stessi, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 2, hanno titolo a che siano loro assegnati prioritariamente i posteggi che richiedono sull'area offerta.

10. I mercati che si tengono un solo giorno al mese possono essere destinati a merceologie esclusive ed in ogni caso sono riservati ai titolari di autorizzazioni di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, rilasciate esclusivamente da un Comune della regione Friuli-Venezia Giulia.

11. Relativamente ai mercati di cui al comma 10:

a) trova applicazione l'articolo 7, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

b) la determinazione delle aree avviene secondo le modalità di cui al comma 8.

12. Nei Comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria, senza caratteristiche commerciali o turistiche di rilevante importanza e nei Comuni privi di rete distributiva al dettaglio, come identificati con deliberazione della Giunta regionale, la determinazione delle aree di cui al presente articolo può avvenire anche in deroga ai limiti e divieti di cui alla vigente legislazione.

13. Il presente articolo non si applica alle aree demaniali marittime, a quelle degli aeroporti, delle stazioni e delle autostrade.

Art. 6 (Posteggi)

1. La concessione del posteggio nei mercati di cui all'articolo 5 è rilasciata in base ai criteri di priorità di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, ha una durata di dieci anni, è rinnovabile e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. La presente disposizione non si applica ai mercati di cui all'articolo 5, comma 10, nonché alle fiere.

2. L'operatore ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.

3. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, inclusi quelli di cui all'articolo 5, comma 10, nonché le fiere. Tale divieto non si applica a chi, alla data del 31 ottobre 1998, fosse titolare di più posteggi nello stesso mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

4. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

5. Il Comune deve mettere a disposizione del richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 3, una planimetria continuamente aggiornata dei relativi posteggi esistenti nel territorio del Comune medesimo o indicare il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili.

6. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte

del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in base ad un'autorizzazione di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, rilasciata esclusivamente da un Comune della regione Friuli-Venezia Giulia. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

7. La disposizione di cui al comma 6 non trova applicazione nei mercati di cui all'articolo 5, comma 10, nonché nelle fiere.

8. Il criterio di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare di cui al comma 6 è deliberato dai Comuni.

9. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge, incluso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie.

10. Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere, giornaliero, di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i prodotti. Il Comune deve collocare, laddove l'attività commerciale viene svolta, attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti.

11. Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto ai sensi dei commi 9 e 10, la decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune.

12. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune.

13. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere lo-

calizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 7

(Determinazione delle aree relative alle fiere)

1. Le aree destinate alle fiere sono determinate con il regolamento istitutivo delle fiere relative, secondo il disposto di cui all'articolo 5, comma 8, e sono riservate ai titolari di autorizzazione di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio regionale. Trova applicazione l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 5, 6 e 9 si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo. Il Comune comunque può stabilire che una parte di tali aree o tutte possano essere utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche, qualora la fiera corrispondente venga istituita come fiera di determinati prodotti.

4. L'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al presente articolo avviene secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- b) titolarità dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4;
- c) anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo.

5. Ulteriori criteri di priorità possono essere previsti nel regolamento istitutivo delle fiere.

6. La concessione del posteggio nelle aree suddette non ha durata decennale, ma limitata ai giorni della fiera.

7. Le domande di concessione del posteggio debbono pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera.

8. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa nell'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera.

9. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dal Comune sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla manifestazione. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera la graduatoria è formata

tenuto conto dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

Art. 8

(Orari relativi al commercio su aree pubbliche)

1. I Comuni stabiliscono i criteri e gli indirizzi per la determinazione degli orari dei mercati e delle fiere, nonché degli orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

2. Il Sindaco, con ordinanza, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi di cui al comma 1, stabilisce gli orari dei mercati e delle fiere, nonché, per comprovate esigenze, le eventuali modifiche temporanee, deroghe, nonché temporanee limitazioni d'orario. Stabilisce inoltre gli orari per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

3. I giorni e gli orari di attività degli operatori su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per i commercianti in sede fissa.

4. I mercati che alla data del 31 ottobre 1998 si svolgono nei giorni domenicali e festivi possono continuare a svolgersi negli stessi giorni.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche hanno la facoltà di tenere aperti gli esercizi per tutta la durata del mercato.

6. L'ordinanza di cui al comma 2 stabilisce le modalità di esercizio della facoltà riconosciuta al comma 5.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche nell'ipotesi delle fiere disciplinate dall'articolo 7, qualora tali manifestazioni cadano in giorni domenicali o festivi.

8. Nei mercati e nelle fiere di cui agli articoli 5 e 7 non possono essere stabiliti, per coloro che vi operano, giorni ed orari di attività diversi ed il regime delle modifiche, delle deroghe e dei limiti di cui al comma 2 deve essere uniforme.

Art. 9

(Subingresso)

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento del titolo autorizzativo a chi subentra nello svolgimento dell'attività commerciale, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 2.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al comma 1 comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Il trasferimento del posteggio è comunque sempre compreso nell'ipotesi di

trasferimento dell'azienda autorizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

3. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 2, alla data del trasferimento dell'azienda, o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la denuncia di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 27, entro il termine di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), a decorrere dalle predette date, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 2, il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 2 della legge regionale 27/1997, è stabilito, ai fini delle regolarizzazioni prescritte dalla presente legge, in un anno a decorrere dalle date di cui al primo periodo del presente comma, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività del dante causa fino alla regolarizzazione prescritta dal comma 3.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui al comma 3. L'erede ed il donatario, qualora privi dei requisiti prescritti dalla presente legge, possono avvalersi di tale facoltà solo ai fini del trasferimento in proprietà dell'azienda commerciale ad un terzo soggetto.

6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la denuncia di cui all'articolo 2 della legge regionale 27/1997 è valida fino alla data contrattuale in cui ha termine la gestione. Alla cessazione della gestione il titolare deve effettuare, ai fini della reintestazione del titolo autorizzativo, la denuncia di cui all'articolo 2 della legge regionale 27/1997 entro il termine di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), decorrente dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza di esercitare l'attività commerciale.

7. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di somministrazione su aree pubbliche di alimenti e bevande, si applicano il comma 5, nonché l'articolo 9, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13, e le relative disposizioni regolamentari.

Art. 10

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica anche:

a) agli industriali ed agli artigiani che intendano

esercitare il commercio su aree pubbliche dei loro prodotti;

b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree previste dalla legge opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062.

2. La presente legge non si applica:

a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;

b) agli agricoltori di cui alla legge 59/1963, e successive modifiche e integrazioni, i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della medesima legge 59/1963, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la denuncia resa ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27/1997 sostitutiva dell'autorizzazione richiesta dalla legge 59/1963.

Art. 11

(Consistenza degli esercizi)

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione ed ogni modifica del titolo autorizzatorio vanno comunicati dal Comune competente alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione l'operatore ha la residenza o la sede legale.

2. Nell'ipotesi in cui l'operatore abbia la residenza o la sede legale fuori del territorio regionale, le comunicazioni vanno inoltrate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della circoscrizione provinciale cui appartiene il Comune.

3. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 114/1998, le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere rese sugli atti e sui modelli in uso.

4. Ogni cambio di residenza dell'operatore deve essere comunicato dal medesimo al Comune competente ai fini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 12

(Revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) qualora trattasi di autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 3, nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio di cui all'articolo 6, commi 9 e 10;

c) qualora trattasi di autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, nel caso in cui l'operatore sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 2;

e) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'articolo 13.

Art. 13

(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione, o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, è punito con una sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Ai fini del comma 1, esercita l'attività senza la prescritta autorizzazione anche il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la sospensione ai sensi del comma 7, e l'attività venga svolta durante il periodo della sospensione medesima, ed esercita l'attività fuori del territorio previsto dall'autorizzazione anche il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 3, che la utilizza in un posteggio diverso da quello in essa indicato.

3. Ai fini del comma 1, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nel posteggio.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è punito con una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

5. Chiunque, nei mercati di cui all'articolo 5, comma 10, qualora destinati a merceologie esclusive, e nelle fiere, per la fattispecie di cui all'articolo 7, comma 3, secondo periodo, venda o esponga per la vendita prodotti non rientranti tra quelli per i quali il mercato o la fiera sono stati istituiti, è punito con una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 e con la confisca dei beni.

6. Con il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 3, i Comuni possono fissare riduzioni fino al 50 per cento del minimo e massimo dell'ammontare delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, ferme restando le procedure di confisca previste.

7. In caso di recidiva il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un

anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, trova applicazione la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Art. 14

(Norme transitorie e finali)

1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, purché esse non contrastino con le specifiche disposizioni della presente legge.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 4, il commercio su aree pubbliche viene esercitato con riferimento ai settori merceologici ed ai requisiti di cui alla normativa regionale vigente.

3. Sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori all'entrata in vigore della presente legge, purché non contrastino con la stessa.

4. Ai procedimenti amministrativi previsti dalla presente legge si applica la legge regionale 27/1997.

5. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 28 marzo 1991, n. 112, come recepita dalla legge regionale 28 agosto 1995, n. 34, sono valide quali titoli autorizzatori ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della presente legge. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 112/1991, sono valide quali titoli autorizzatori ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della presente legge.

Art. 15

(Abrogazioni)

1. È abrogata la legge regionale 34/1995, come modificata ed integrata dagli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 27/1997.

2. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 giugno 1999

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo

modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

– Il testo dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:

1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Nota all'articolo 3

– La legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca: «Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti».

Note all'articolo 4

– Il testo dell'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 («Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi»), è il seguente:

Art. 2

(Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio)

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni, e al

rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande.

3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonché coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:

a) che sono stati dichiarati falliti;

b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

d) che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

– La legge regionale 27 marzo 1992, n. 13, reca: «Norme per la prima applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi", nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia».

– La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».

– Il testo dell'articolo 176 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 («Approvazione del regolamento d'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»), è il seguente:

Art. 176

Agli effetti dell'articolo 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'articolo 89 della legge, ed a litri 0,33 per le altre.

Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.

– Il testo dell'articolo 5 della legge 287/1991, è il seguente:

Art. 5

(Tipologia degli esercizi)

1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.

4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autoriz-

zazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.

6. È consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'articolo 3.

Nota all'articolo 7

– Il testo dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 («Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»), è il seguente:

Art. 28

(Esercizio dell'attività)

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

5. Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
- b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.

6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.

9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.

10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantano il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, emanano le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all'articolo 29, nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi.

13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive.

14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

Note all'articolo 9

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 27 («Norme in materia di procedimento amministrativo nei settori delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nonché modifiche alla legge regionale 34/1995»), è il seguente:

Art. 2

(Denuncia preventiva di inizio attività)

1. La denuncia di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, come sostituito dall'articolo 2 della legge 537/1993, sostituisce l'autorizzazione amministrativa nelle fattispecie relative all'esercizio di vendita al minuto, ed in particolare in quelle di cui all'allegata tabella A, quando il rilascio del titolo autorizzatorio si configuri quale atto dovuto, non sussistendo limitazioni di alcun genere e non implicando la benché minima valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione precedente.

2. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

– Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 13/1992, è il seguente:

Art. 9

1. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, le domande già presentate dell'entrata in vigore della legge n. 287/1991 possono essere definite dai competenti Comuni purché non vengano superati i limiti di cui ai piani di sviluppo e di adeguamento commerciale disposti ai sensi del Capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un pubblico esercizio, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

3. Il subentrante già iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto dall'articolo 31, primo comma, lettera a), della legge 11 giugno 1971, n. 426, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

4. Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di cui al comma 3 può iniziare l'attività commerciale solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione.

5. Qualora non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

6. Tale termine di un anno è prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Note all'articolo 10

– La legge 20 novembre 1971, n. 1062, reca: «Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte».

– Per il titolo della legge 59/1963, vedi nota all'articolo 3.

– Per il testo dell'articolo 2 della legge regionale 27/1997, vedi nota all'articolo 9.

Nota all'articolo 11

– Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 114/1998, è il seguente:

Art. 10*(Disposizioni particolari)*

1. La regione prevede disposizioni per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo. In particolare, prevede:

a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per queste aree le regioni possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali; per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza;

b) per centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario;

c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.

2. La regione stabilisce criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente, ovvero, qualora trattasi di esercizi appartenenti al settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorità.

3. La regione stabilisce altresì i casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione la regione tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.

4. La regione può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'articolo 4, lettere d) ed e), in base alle caratteristiche socio-economiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica.

5. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g), la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

definisce i contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al presente decreto. Per lo stesso scopo i dati relativi al settore merceologico e alla superficie e all'ubicazione degli esercizi di vendita sono denunciati all'ufficio del registro delle imprese, che li iscrive nel repertorio delle notizie economiche e amministrative. Tali dati sono messi a disposizione degli osservatori regionali e nazionale di cui al predetto articolo 6.

Nota all'articolo 13

– La legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, reca: «Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali».

Note all'articolo 14

– Per il titolo della legge regionale 27/1997, vedi nota all'articolo 9.

– Il testo dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, della legge 28 marzo 1991, n. 112 («Norme in materia di commercio su aree pubbliche»), come abrogata dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 114/1998, è il seguente:

Art. 2*(Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)**(omissis)*

2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine, negli strumenti urbanistici per i mercati rionali o individuate dal consiglio comunale nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato.

3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è efficace nell'ambito del territorio della regione ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, nel rispetto di criteri programmatici, anche numerici, fissati dalla regione stessa, nonché dei principi e delle attribuzioni degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), è efficace nell'ambito del territorio della regione, abilita anche alla vendita a domicilio di consumatori ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, sentita la commissione di cui all'articolo 4, comma 3, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

(omissis)

– La legge regionale 28 agosto 1995, n. 34, reca: «Disciplina delle attribuzioni in materia di commercio su aree pubbliche e integrazione alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, in materia di centri commerciali al dettaglio».

Nota all'articolo 15

– Per il titolo della legge regionale 34/1995, vedi nota all'articolo 14.

LAVORI PREPARATORI**Disegno di legge n. 13**

– d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 6 ottobre 1998, assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 8 ottobre 1998;

- esaminato dalla II Commissione permanente nella seduta del 4 marzo 1999; testo approvato a maggioranza, con modificazioni, nella seduta del 4 marzo 1999, con relazione di maggioranza del consigliere Asquini e relazioni di minoranza dei consiglieri Moretton, Fontanelli e Petris;
- esaminato dal Consiglio regionale nel testo proposto dalla II Commissione permanente nella seduta del 27 aprile 1999; testo approvato a maggioranza, con modificazioni, nella seduta pomeridiana del 27 aprile 1999;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 28 maggio 1999, n. 19/2-4/99 Gab.

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1999, n. 15.

Ulteriori criteri di priorità a favore di soggetti residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, di soggetti iscritti all'AIRE di uno dei Comuni della regione, nonchè di imprese aventi sede legale nella regione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Ulteriori criteri di priorità a favore di soggetti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia, di soggetti iscritti all'AIRE di uno dei Comuni della regione, nonchè di imprese aventi sede legale nella regione)

1. Nell'assegnazione dei contributi a carico del bilancio regionale, erogati direttamente o indirettamente, possono essere introdotti ulteriori criteri di priorità a favore dei soggetti residenti o, in caso di imprese, aventi sede legale nella regione Friuli-Venezia Giulia da almeno due anni, nonchè a favore dei cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dei Comuni del Friuli-Venezia Giulia.

2. Al fine di coniugare l'occupazione con la permanenza in regione della manodopera locale, e a difesa dei gravi problemi occupazionali, per le categorie di cui alla legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, la Regione, tramite l'Agenzia regionale per l'impiego, può assegnare ulteriore priorità nella concessione dei contributi alle imprese che assumano lavoratori residenti in regione da

almeno due anni oppure risultino iscritti all'AIRE di uno dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 7 giugno 1999

ANTONIONE

NOTA

Avvertenze

Il testo della nota qui pubblicata è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

La legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, reca: «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonchè norme in materia di formazione professionale e personale regionale.».

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 31/1

- risultante dallo stralcio, deliberato dalla I Commissione permanente integrata ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del Regolamento interno, in data 10 dicembre 1998, dal disegno di legge n. 31 (Legge Finanziaria 1999), d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 18 novembre 1998 ed assegnato alla I Commissione permanente integrata;
- approvato dalla I Commissione permanente integrata in data 10 dicembre 1998, con relazione di maggioranza dei consiglieri Ritossa e Violino e, di minoranza, dei consiglieri Moretton, Petris e Puiatti;
- approvato, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 29 dicembre 1998;
- rinviato dal Commissario del Governo, a norma dell'articolo 29 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in data 5 febbraio 1999;
- riassegnato alla I Commissione permanente integrata;
- sentito il parere della V Commissione in data 3 marzo 1999;

- riapprovato, con modifiche a maggioranza dalla I Commissione permanente integrata, in data 14 aprile 1999 con relazione di maggioranza del consigliere Zoppolato e, di minoranza, dei consiglieri Petris, Puiatti e Zorzini;
- riapprovato a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale nella seduta del 5 maggio 1999;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 28 maggio 1999, n. 19/2-53/99 Gab.

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1999, n. 16.

Disposizioni in materia di gestione delle riserve di caccia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Gestione delle riserve di caccia di diritto)

1. L'articolo 3 della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, è sostituito dal seguente:

«Art. 3

1. La gestione delle riserve di caccia di diritto del Friuli-Venezia Giulia rimarrà affidata all'Organo regionale della Federazione italiana della caccia fino e non oltre il 31 gennaio 2000.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 7 giugno 1999, n. 16, il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia provvederà ad individuare o istituire gli organismi regionali competenti a gestire le riserve ed i consorzi di cui agli articoli 1 e 2.

3. Successivamente al termine di cui al comma 1, qualora non siano entrate in vigore nuove norme per la gestione delle riserve e dei consorzi di cui agli articoli 1 e 2, la Giunta regionale, al fine di assicurare continuità e regolarità all'esercizio venatorio, su proposta dell'Assessore regionale competente, individua modalità di gestione provvisoria, vevoli sino all'entrata in vigore delle nuove norme regionali sulla materia.

4. La Regione Friuli-Venezia Giulia per gli adempimenti di cui al comma 3 potrà avvalersi del personale attualmente in servizio presso l'Organo gestore riserve che verrà retribuito in base ad apposita convenzione, che

salvaguardi il trattamento economico attualmente in essere, da stipularsi entro l'1 febbraio 2000, di durata non superiore a due anni.».

2. Per la liquidazione dei beni attinenti la gestione delle riserve di caccia di diritto effettuata dall'Organo gestore riserve, la Giunta regionale nomina un commissario iscritto agli albi provinciali dei commercialisti del Friuli-Venezia Giulia. Le risultanze attive o passive saranno destinate alla Regione.

3. Devono ritenersi esplicitamente abrogate tutte le norme della legislazione regionale incompatibili con il presente articolo.

4. I soci cacciatori delle riserve di caccia di diritto interessate dai parchi e riserve naturali regionali che sono stati trasferiti coattivamente nell'annata venatoria 1997-1998, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 71 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, e che non hanno acquisito successivamente al trasferimento coatto la qualifica di soci in altra riserva di caccia di diritto, sono ricollocati, per l'annata venatoria 1999-2000, unitamente ai cacciatori residenti che secondo i criteri generali hanno acquisito comunque diritto d'ingresso per l'annata venatoria 1999-2000, nelle riserve di provenienza anche in deroga al numero massimo di soci previsto per ciascuna riserva di caccia di diritto del Friuli-Venezia Giulia determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 71 della legge regionale 42/1996.

5. A tal fine i cacciatori di cui al comma 4 devono presentare inderogabilmente, a pena di decadenza dal diritto, domanda di riammissione nella riserva da cui sono stati trasferiti, entro e non oltre il 30 luglio 1999.

6. L'Organo gestore riserve, sulla base delle domande di cui al comma 5, provvederà a riammettere i cacciatori di cui al comma 4 nelle riserve da cui erano stati coattivamente trasferiti.

7. Per le riammissioni non trova applicazione la norma di cui all'articolo 5, secondo comma, del D.P.G.R. 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres., concernente la duplicazione della quota.

8. Sono esclusi dalla ricollocazione i cacciatori che nelle annate successive a quella in cui è avvenuto il trasferimento coatto hanno acquisito la qualifica di soci ed esercitato l'attività venatoria in una riserva diversa da quella da cui erano stati trasferiti.

La presente legge regionale sarà pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 7 giugno 1999

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

– Il testo degli articoli 1 e 2 della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13 («Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale»), è il seguente:

Art. 1

I territori di cui all'elenco allegato alla presente legge sono costituiti di diritto riserve di caccia.

Ogni variazione relativa alla superficie delle riserve di diritto sarà disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

Art. 2

I Comitati provinciali della caccia, per i territori di loro competenza, valutate le esigenze tecniche ed organizzative, possono costituire consorzi tra riserve.

Per la costituzione di consorzi di riserve che si estendano a territori di più Province sarà provveduto con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, sentiti i Comitati provinciali della caccia competenti per territorio ed il Comitato regionale della caccia.

– Il testo dell'articolo 71 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 («Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»), è il seguente:

Art. 71*(Riserve di caccia)*

1. I territori compresi entro il perimetro dei parchi e delle riserve istituiti dal capo III cessano di far parte delle riserve di caccia di diritto di cui alla legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le riserve di caccia il cui territorio è ripermetrato ai sensi del comma 1 non hanno l'obbligo di costituire le zone di rifugio di cui all'articolo 48 del D.P.G.R. 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per particolari esigenze tecniche ed organizzative concernenti la funzionalità delle riserve di caccia di diritto conseguenti all'istituzione dei parchi e delle riserve di cui al capo III, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato può provvedere con proprio decreto, sentiti l'Organo gestore riserve e su richiesta delle riserve di caccia interessate, all'accorpamento delle riserve di caccia di diritto, tra loro ed anche con riserve confinanti, ripermtrate ai sensi del comma 1.

4. In caso di accorpamento di cui al comma 3, l'assemblea dei soci della riserva di nuova costituzione provvede all'elezione dei nuovi organi secondo le direttive emanate dall'Organo gestore riserve.

5. Ai fini di procedere ad una ordinata distribuzione dei soci nelle riserve di caccia di diritto a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, la Commissione di cui all'articolo 3 del D.P.G.R. 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres., provvede alla rideterminazione del nu-

mero massimo di soci per ciascuna riserva di caccia di diritto del Friuli-Venezia Giulia, comprese quelle costituite ai sensi del comma 3, avuto riguardo alla consistenza della fauna selvatica. Le nuove risultanze vengono rese pubbliche dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato tramite apposito decreto da adottarsi entro l'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

6. Nell'annata venatoria successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, l'Organo gestore riserve provvede a trasferire, da ciascuna delle riserve di caccia di diritto di cui ai commi 1 e 3 che, a seguito della rideterminazione prevista dal comma 5, risulti in situazione di soprannumero, tutti i soci non residenti, salvo quelli con anzianità nella qualifica di socio della riserva di almeno cinque anni, collocati per ultimi in ordine di tempo nella riserva stessa, fino al raggiungimento di un numero di soci pari a quello rideterminato ai sensi del comma 5.

7. I soci di cui al comma 6 vengono trasferiti dall'Organo gestore riserve in altre riserve di diritto con disponibilità di posti, con le modalità e secondo i criteri fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore da lui delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. I soci di ciascuna delle riserve di cui ai commi 1 e 3 residenti nel territorio della riserva e quelli non residenti ma con un'anzianità associativa nella riserva di almeno cinque anni possono mantenere la qualifica di soci anche qualora la riserva stessa risulti in situazione di soprannumero a seguito della rideterminazione di cui al comma 5.

9. Il requisito della residenza o dell'anzianità associativa di cui al comma 6 è considerato con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Per i trasferimenti di cui al comma 6 non trova applicazione la norma di cui all'articolo 5, secondo comma, del D.P.G.R. 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres., concernente la duplicazione della quota.

11. Per le collocazioni nelle riserve di caccia di diritto di cui ai commi 1 e 3 trova applicazione, a decorrere dalla prima annata venatoria successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 41, comma 4, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24.

12. Qualora all'interno dei parchi o delle riserve istituiti dal capo III siano comprese aree oggetto di concessione di riserva privata o consorziale di caccia, le concessioni stesse, dalla data di entrata in vigore della presente legge, decadono ovvero si intendono riferite solo all'area esterna ai parchi o alle riserve naturali.

– Il testo dell'articolo 5 del D.P.G.R. 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres. («Regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, concernente la costituzione e la gestione delle riserve di caccia nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

Art. 5

La quota base associativa di ciascuna riserva sarà fissata, annualmente, dall'Organo gestore e sarà uniforme sull'intero territorio regionale. Tale quota potrà essere determinata in misura superiore in relazione al bilancio preventivo della riserva, tenuto conto delle spese di ripopolamento, sorveglianza locale ed altre necessarie.

All'atto di prima iscrizione a socio di riserva o di trasferimento volontario, l'interessato dovrà versare una quota doppia. Nessuna maggiorazione è invece dovuta negli altri casi di trasferimento.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 31/6

– risultante dallo stralcio, deliberato dal Consiglio re-

gionale nella seduta antimeridiana del 17 febbraio 1999, dal disegno di legge n. 31/2 recante «Disposizioni in materia di aiuti "de minimis", di strutture ricettive turistiche, di edilizia sovvenzionata e di interventi nel settore agricolo», quest'ultimo, a sua volta, risultante dallo stralcio dal disegno di legge n. 31 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)», d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 18 novembre 1998 ed assegnato alla I Commissione permanente integrata ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del Regolamento interno;

- riassegnato alla IV Commissione permanente in data 19 febbraio 1999;
- approvato a maggioranza, con modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 2 marzo 1999, con relazione di maggioranza dei consiglieri Puiatti e Vanin e, di minoranza, dei consiglieri Molinaro e Saro;
- approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 29 aprile 1999;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo in data 4 giugno 1999, n. 19/2-21/99/Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
7 maggio 1999, n. 0150/Pres.

**Legge regionale 43/1981 articoli 28, 42 e 43 -
Commissione regionale per gli aspiranti all'idoneità
all'impiego dei gas tossici. Ricostituzione.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. 180/Pres. di data 15 maggio 1996 è stata ricostituita la Commissione regionale per gli aspiranti all'idoneità all'impiego dei gas tossici ai sensi degli artt. 28, 42 e 43 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che detta Commissione verrà a scadere il 23 maggio p.v.;

VISTE le note prot. 905/IG.10.2 di data 20 gennaio 1999 e prot. 5902/IG.10.2 di data 26 marzo 1999 con le quali la Direzione regionale della Sanità e delle Politiche Sociali chiede la ricostituzione della predetta Commissione indicandone la composizione, nonché l'importo del gettone di presenza da corrispondere ai componenti esterni;

VISTA la legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1061 di data 16 aprile 1999;

DECRETA

- È ricostituita, con effetto dal 24 maggio 1999, presso la Direzione regionale della Sanità e delle Politiche Sociali, la Commissione regionale per gli aspiranti all'idoneità all'impiego dei gas tossici, con la seguente composizione:

PRESIDENTE

- Il Direttore regionale della Sanità e delle Politiche Sociali o, per sua delega, un funzionario preposto ad un Servizio della medesima Direzione regionale

COMPONENTI

- Il Direttore dell'Unità Operativa Chimico-Ambientale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» (attualmente dott. Manlio Princi)
- dott.ssa Nora Coppola, funzionario medico del ruolo unico regionale in servizio presso la Direzione regionale della Sanità e delle Politiche Sociali
- il Questore di Trieste, o un suo delegato.
- il Comandante dei Vigili del Fuoco di Trieste, o un suo delegato.
- SEGRETARIO
- dott.ssa Anna Peris, funzionario giuridico-amministrativo-legale in servizio presso la Direzione regionale della Sanità e delle Politiche Sociali.
- La Commissione durerà in carica per tre anni, a far data dal 24 maggio 1999.
- Ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000 per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
- La relativa spesa graverà sul cap. 150 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.
- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 maggio 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
17 maggio 1999, n. 0155/Pres.

Legge regionale 18/1996, articolo 35 – Collegi arbitrali di disciplina. Determinazione gettone di presenza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 26 febbraio 1999 con la quale il dott. Mario Pellegrini, giudice in servizio presso il Tribunale di Trieste, Ia Sezione civile, è stato nominato Presidente del Collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 35 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la nota prot. 13133/DOP/38-GG del 29 aprile 1999, con la quale la Direzione regionale dell'Organizzazione e del personale chiede la determinazione del gettone di presenza da corrispondere al dott. Mario Pellegrini, proponendo un importo di lire 400.000, attesa la rilevanza della funzione rivestita dallo stesso;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1375 del 7 maggio 1999;

DECRETA

L'importo del gettone di presenza da corrispondere al dott. Mario Pellegrini, Presidente del Collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 35 della legge regionale 18/1996, costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 26 febbraio 1999, viene determinato in lire 400.000, attesa la rilevanza della funzione rivestita dallo stesso.

La relativa spesa graverà sul cap. 150 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sul corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario successivo.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Trieste, 17 maggio 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
19 maggio 1999, n. 0158/Pres.

Legge regionale 20/1990, articolo 3. Commissione tecnico-consultiva in materia di carburanti. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 013/Pres. del 14 gennaio 1997, con il quale è stata ricostituita la Commissione tecnico-consultiva in materia di carburanti, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20/1990 e successive modifiche;

VISTA la nota prot. UP/867/C.6.29 del 22 aprile 1999, con la quale l'Ufficio di Piano, nel trasmettere la relativa nota di designazione, chiede la sostituzione, nell'ambito della predetta Commissione, dell'ing. Alessandro Mina con l'ing. Silvio Rotondo, quale componente effettivo in rappresentanza dell'E.N.I.;

SU CONFORME delibera della Giunta regionale n. 1374 del 7 maggio 1999;

DECRETA

– l'ing. Silvio Rotondo è nominato componente effettivo della Commissione tecnico-consultiva in materia di carburanti, quale rappresentante dell'E.N.I., in sostituzione dell'ing. Alessandro Mina.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 maggio 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
21 maggio 1999, n. 0165/Pres.

Legge regionale 11/1999, articoli 8 e 9 – Istituto regionale per la formazione professionale – I.R.Fo.P. Nomina commissario.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, che all'articolo 8 prevede la soppressione dal 1° settembre 2001 dell'Istituto regionale per la formazione professionale (I.R.Fo.P.), la decadenza degli organi con la data di entrata in vigore della legge stessa ed il subentro di un Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla formazione professionale, con il compito di provvedere alla residua attività dell'Istituto ed alla sua liquidazione;

RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina di detto Commissario;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1605 del 21 maggio 1999, adottata su proposta dell'Assessore regionale alla formazione professionale;

DECRETA

– l'avv. Carmelo Tonon è nominato Commissario dell'Istituto regionale per la formazione professionale (I.R.Fo.P.), con il compito di adottare gli atti necessari alla residua attività dell'Istituto e di liquidare il medesimo, con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 11/1999 e secondo le direttive che saranno impartite dalla Giunta regionale;

– al predetto Commissario spetta un'indennità mensile lorda di carica pari a quella attribuita al Presidente dell'I.R.Fo.P.

Il presente decreto, che ha effetto immediato, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 maggio 1999

ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 21 maggio 1999, n. 19.

I.P.A.B. Asilo Infantile «Francesco Cecchini» di Cordovado (Pordenone). Approvazione modificazione statutaria.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il Regio decreto 13 dicembre 1900 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Asilo Infantile «Francesco Cecchini» di Cordovado, in provincia di Pordenone;

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 21 del 4 luglio 1997, con il quale sono state approvate rilevanti modificazioni statutarie;

VISTA la deliberazione 19 agosto 1998, n. 19, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, per l'ampliamento delle finalità istituzionali, ha proposto la modifica dell'articolo 2, comma 1 dello Statuto con l'aggiunta del seguente periodo:

«c) - in presenza di mutate condizioni socio - demografiche o di altre cause che rendano inevitabile il venir meno delle finalità di cui alle precedenti lettere a) e b), l'Istituzione potrà sviluppare direttamente o indirettamente, altre iniziative di carattere sociale, benefico ed educativo che tornino di utilità all'infanzia e alla gioventù della comunità cordovadese»;

ATTESO che il Comitato regionale di controllo, con nota n. 41764 del 21 dicembre 1998, ha chiesto all'Ente chiarimenti in ordine alla compatibilità tra le nuove iniziative proposte e la volontà del Fondatore;

VISTA la nota n. 269 di protocollo di data 7 gennaio 1999 con la quale l'Asilo Infantile «Francesco Cecchini» ha fornito i chiarimenti richiesti;

VISTO il parere favorevole all'iniziativa assunta dall'istituzione, espresso dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 18 gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lett. b), della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49,

VERIFICATO che la citata deliberazione n. 19/98 è stata regolarmente pubblicata all'Albo dell'Ente ai sensi dell'articolo 68, della Legge 6972/1890;

ATTESO che il Consiglio comunale di Cordovado, con propria deliberazione n. 35 del 7 settembre 1998, ha espresso parere favorevole alla modifica dell'articolo 2 dello Statuto dell'I.P.A.B. di che trattasi, ai sensi dell'articolo 62 della già citata legge 6972/1890;

EVIDENZIATO che l'Ente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 28 luglio 1998 ha disposto la cessazione dell'attività di scuola materna a far tempo dal 1° settembre 1998, a causa del notevole calo demografico e della forte contrazione delle entrate;

RILEVATO che l'articolo 2 dello Statuto vigente risulta rivolto essenzialmente al servizio della scuola materna;

RITENUTO opportuno, per le ragioni su esposte, un ampliamento del fine istituzionale che comprenda iniziative utili per l'infanzia e per la gioventù cordovadesi, compatibili con la volontà del Benefattore, come previsto dall'articolo 70 della legge 6972/1890;

RITENUTA legittima l'iniziativa assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Asilo Infantile «Francesco Cecchini»,

VISTI gli articoli 5, punto 6 e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con Legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTI gli articoli 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, così come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare la modificazione dell'articolo 2 dello Statuto dell'I.P.A.B. denominata «Asilo Infantile Francesco Cecchini» avente sede a Cordovado, provincia di Pordenone.

Per effetto di tale modifica il nuovo testo dell'articolo 2 risulta formulato come segue:

«Art. 2

Finalità

1. L'Asilo ha come scopi:

a) di accogliere e custodire, nei giorni feriali, i bambini d'ambo i sessi e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale nei limiti consentiti dalla loro tenera età e secondo i programmi e i termini della vigente normativa scolastica, riferiti alla scuola materna;

b) di fornire, fino a che i mezzi dell'Ente lo consentano, ai bambini dell'Asilo un servizio gratuito compresa la refezione quotidiana e, per i bambini le cui fami-

glie si trovino in stato di bisogno, riconosciute tali dal Consiglio di Amministrazione, quanto occorra per garantire una dignitosa frequenza dell'Asilo stesso;

c) in presenza di mutate condizioni socio - demografiche o di altre cause che rendano inevitabile il venir meno delle finalità di cui alle precedenti lettere a) e b), l'Istituzione potrà sviluppare direttamente o indirettamente, altre iniziative di carattere sociale, benefico ed educativo che tornino di utilità all'infanzia e alla gioventù della comunità cordovadese.

2. Al raggiungimento dei suddetti scopi si provvederà con l'opportuna scelta ed attuazione delle iniziative più appropriate, la cui organizzazione ed il cui funzionamento saranno definiti e disciplinati dettagliatamente da appositi Regolamenti.».

Il Presidente dell'Istituzione è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 21 maggio 1999

POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, ALLA CACCIA ED ALLA PESCA 20 maggio 1999, n. 11/CP.

Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della pesca sportiva in acque interne del Friuli-Venezia Giulia. Ricostituzione.

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA,
ALLA CACCIA ED ALLA PESCA

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 in forza del quale, per il rilascio della licenza di pesca sportiva nonché per il suo rinnovo in caso di revoca, è necessario il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della pesca sportiva in acque interne previo superamento di un apposito esame di abilitazione;

VISTO che ai sensi dell'articolo sopra citato detto esame di abilitazione consiste in una prova riguardante la normativa vigente in materia di pesca, l'itticoltura, nonché la tutela dell'ambiente e viene sostenuto avanti una apposita Commissione composta da cinque esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, o Assessore da lui delegato;

VISTO il D.P.G.R. n. 712/Pres. del 18 dicembre 1990, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 25 marzo 1991, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, così come modificata con la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45, regolamento concernen-

te anche le modalità per lo svolgimento degli esami di abilitazione ed il programma di esame per le singole materie;

VISTO che con decreto dell'Assessore alla caccia ed alla pesca n. 9/CP del 26 aprile 1995 si è provveduto a costituire la Commissione in parola scaduta alla data del 26 aprile 1999;

RITENUTO di provvedere alla ricostituzione della Commissione di cui trattasi nelle persone signor Giovanni Faleschini, con funzioni di Presidente e dei signori Domenico Valla, Sergio Paradisi, Alessandro Armano e Giorgio De Luise, componenti;

VISTE le note acquisite dei suddetti componenti, riguardanti le procedure per il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

VISTO il D.P.G.R. n. 0291/Pres. del 3 agosto 1998;

DECRETA

Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, è ricostituita la Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della pesca sportiva in acque interne del Friuli-Venezia Giulia nella seguente composizione:

Giovanni Faleschini di Rivignano	Presidente
Domenico Valla di Valeriano di Pinzano	componente
Sergio Paradisi di Monfalcone	componente
Alessandro Armano di Rivolto	componente
Giorgio De Luise di Reana del Rojale	componente.

Funge da Segretario un dipendente dell'Ente tutela pesca individuato dalla Direzione dell'Ente medesimo.

La Commissione dura in carica quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Udine, 20 maggio 1999

VENIER ROMANO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 17 maggio 1999, n. AMB. 346-TS/ESR/1512. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta R.T.M. Trasporti e Rappresentanze di Vok Marino di Trieste ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed

integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/885-TS/ESR/1512 del 29 luglio 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Ditta R.T.M. Trasporti e Rappresentanze di Vok Marino con sede in Comune di Trieste, via Giulia, 78, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 2000 tonnellate;

VISTA la nota del 29 gennaio 1999, con la quale, la succitata Ditta comunica di svolgere attività di trasporto di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate e di essere iscritta nell'Elenco speciale delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, tenuto presso la C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che il Testo aggiornato del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi», all'articolo 30, comma 16, precisa che le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate, ai sensi dell'articolo 33 del Testo medesimo, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie e sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio di attività alla sezione regionale territorialmente competente;

VISTA la nota del 19 agosto 1998, con la quale, la predetta C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, conferma il ricevimento, in data 18 giugno 1998, della comunicazione di inizio attività, da parte della Ditta R.T.M. di Vok Marino, tesa ad ottenere l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - Elenco speciale delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero;

ATTESO che, dalla sopra richiamata nota del 19 agosto 1998, risulta che detta comunicazione è stata registrata al n. 166 - Rifiuti non pericolosi;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, Il comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'Ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/885-TS/ESR/1512 del 29 luglio 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dalla data di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

(omissis)

Trieste, 17 maggio 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 17 maggio 1999, n. AMB. 347-TS/ESR/1447. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Tre «C» S.n.c. di Crisman Alessandro & C. di Muggia (Trieste) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal

decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonché il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/1053-TS/ESR/1447 del 31 agosto 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Società Tre «C» S.n.c. di Crisman Alessandro & C. con sede in Comune di Muggia (Trieste), via Monte d'Oro, 94, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 1000 tonnellate;

VISTA la nota del 20 gennaio 1999, con la quale, la succitata Società comunica di svolgere attività di trasporto di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate e di essere iscritta nell'Elenco speciale delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, tenuto presso la C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che il Testo aggiornato del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi», all'articolo 30, comma 16, precisa che le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate, ai sensi dell'articolo 33 del Testo medesimo, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie e sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio di attività alla sezione regionale territorialmente competente;

VISTA la nota del 30 luglio 1998, con la quale, la predetta C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, conferma il ricevimento, in data 11 febbraio 1998, della comunicazione di inizio attività, da parte della Società Tre «C» S.n.c., tesa ad ottenere l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - Elenco speciale delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero;

ATTESO che, dalla sopra richiamata nota del 30 luglio 1998, risulta che detta comunicazione è stata registrata al n. 122 - Rifiuti non pericolosi;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'Ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/1053-TS/ESR/1447 del 31 agosto 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dalla data di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

(omissis)

Trieste, 17 maggio 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 17 maggio 1999, n. AMB. 348-TS/ESR/1405. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Umer Adriano di Trieste ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonché il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/797-TS/ESR/1405 del 27 luglio 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore

regionale all'Ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Ditta Umer Adriano con sede in Comune di Trieste, via Caboto, 20, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 500 tonnellate;

VISTA la nota del 27 gennaio 1999, con la quale, la succitata Ditta comunica di svolgere attività di trasporto di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate e di essere iscritta nell'Elenco speciale delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, tenuto presso la C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che il Testo aggiornato del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi», all'articolo 30, comma 16, precisa che le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate, ai sensi dell'articolo 33 del Testo medesimo, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie e sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio di attività alla sezione regionale territorialmente competente;

VISTA la nota del 30 luglio 1998, con la quale, la predetta C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, conferma il ricevimento, in data 27 gennaio 1998, della comunicazione di inizio attività, da parte della Ditta Umer Adriano, tesa ad ottenere l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - Elenco speciale delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero;

ATTESO che, dalla sopra richiamata nota del 30 luglio 1998, risulta che detta comunicazione è stata registrata al n. 113 - Rifiuti non pericolosi;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la ge-

stione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'Ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/797-TS/ESR/1405 del 27 luglio 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dalla data di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

(omissis)

Trieste, 17 maggio 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 17 maggio 1999, n. AMB. 349-PN/ESR/1506. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società C.M.P. S.a.s. di Saccardo Pierluigi & C. di Chions (Pordenone) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/875-PN/ESR/1506 del 29 luglio 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Società C.M.P. S.a.s. di Saccardo Pierluigi & C. con sede in Comune di Chions (Pordenone), via Enrico Mattei, 13, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale

dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 3000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. TS/162 del 22 ottobre 1996, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società C.M.P. S.a.s. di Saccardo Pierluigi & C. con sede in Comune di Chions (Pordenone), via Enrico Mattei, 13, frazione Villotta, all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 9 febbraio 1999, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'Ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/875-PN/ESR/1506 del 29 luglio 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dalla data del 9 febbraio 1999.

(omissis)

Trieste, 17 maggio 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 17 maggio 1999, n. AMB. 350-PN/ESR/1113. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società C.M.P. S.a.s di Saccardo Pierluigi & C. di Chions

(Pordenone) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani e urbani pericolosi.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/2192-PN/ESR/1113 del 29 ottobre 1992, successivamente prorogato e modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/186-PN/ESR/1113 del 9 febbraio 1996, con i quali, la Società C.M.P. S.a.s. di Saccardo Pierluigi & C. con sede in Comune di Chions (Pordenone), via Enrico Mattei, 13, frazione Villotta, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani e urbani pericolosi, per una quantità massima annua di 12.000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. TS/162 del 22 ottobre 1996, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società C.M.P. S.a.s. di Saccardo Pierluigi & C. con sede in Comune di Chions (Pordenone), via Enrico Mattei, 13, frazione Villotta, all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 9 febbraio 1999, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'Ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/2192-PN/ESR/1113 del 29 ottobre 1992, successivamente prorogato e modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/186-PN/ESR/1113 del 9 febbraio 1996, con effetto dalla data del 9 febbraio 1999.

(omissis)

Trieste, 17 maggio 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E CULTURA 26 maggio 1999, n. 244/Istr.

Legge regionale 4/1999, articolo 6, comma 34, lettera a). Bando per la presentazione di progetti speciali di iniziative di rilevante significato culturale collegati alle celebrazioni del Giubileo del 2000.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E CULTURA

VISTO l'articolo 6, comma 34, lettera a), della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, che prevede la realizzazione di programmi di manifestazioni teatrali, musicali e di eventi culturali, collegati alle celebrazioni del Giubileo del 2000, con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni per il biennio 1999-2000;

VISTA la D.G.R. n. 1168 del 16 aprile 1999, registrata alla Corte dei conti il 12 maggio 1999, Registro 1, foglio 181, nella quale vengono fissati, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996, obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa di competenza della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura e, in tale ambito, vengono previste direttive in merito alla norma succitata, da pubblicarsi, con apposito bando, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

DECRETA

Art. 1

È approvato il bando allegato, per la presentazione delle domande di contributo regionale per le iniziative culturali di cui all'articolo 6, comma 34, lettera a), della legge regionale 4/1999.

Art. 2

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 maggio 1999

ABATE

Allegato

Bando per la presentazione di progetti speciali di iniziative di rilevante significato culturale collegati alle celebrazioni del Giubileo del 2000

Art. 1

Oggetto delle iniziative

Possono essere finanziati programmi di eventi collegati al Giubileo del 2000 da realizzarsi nel periodo 1999-2000 nell'ambito delle tipologie di attività culturali individuate ai Titoli II, III, IV, V e VI della legge regionale 68/1981 e con le seguenti caratteristiche:

- che si prefiggano il recupero e la rivisitazione del patrimonio culturale friulano ovvero la valorizzazione dei legami storici della cultura friulana con quella delle realtà circostanti;

- che siano ideati e progettati appositamente come eventi che accompagnino e si colleghino alle celebrazioni ed ai momenti di incontro di carattere religioso propri dell'anno giubilare.

Dovrà trattarsi pertanto di iniziative, da realizzare all'interno o all'esterno del territorio regionale, direttamente rivolte ai pellegrini ovvero aventi caratteristiche tali da richiamare l'interesse culturale e l'attenzione più ampia del pubblico regionale e dei paesi vicini sul significato delle celebrazioni del Giubileo nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2

Soggetti ammissibili

Sono ammissibili associazioni e organizzazioni culturali senza fine di lucro.

Art. 3

Termini e modalità per la presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul presente Bollettino Ufficiale della Regione corredate a una illustrativa del programma e da quanto previsto dalle norme del Titolo VII della legge regionale 68/1981: bilancio preventivo, conto consuntivo, relazione attività pregressa, programma di attività, composizione degli organi sociali e statuto (se non già depositato).

Art. 4

Valutazione delle iniziative proposte

Ai fini della selezione delle proposte da inserire nel progetto, per la valutazione della rilevanza culturale delle istanze presentate, rispetto all'obiettivo della diffusione della conoscenza e della valorizzazione della cultura friulana, sulle istanze riconosciute formalmente ammissibili verrà acquisito, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge regionale 15/1996, il parere dell'Osservatorio della lingua e cultura friulana.

Il progetto speciale sarà sottoposto all'esame del Comitato regionale per il coordinamento delle iniziative giubilari, per la verifica della coerenza delle iniziative previste con il complesso degli eventi e delle celebrazioni religiose che interessano i luoghi e le mete del Giubileo nel Friuli-Venezia Giulia.

Le iniziative ammesse a contributo sono finanziate nella misura massima del 75% della spesa ammissibile.

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE: ABATE

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E CULTURA 26 maggio 1999, n. 245/Istr.

Legge regionale 4/1999, articolo 6, comma 34, lettera b). Bando per la realizzazione di opere cinematografiche originali di rievocazione e rappresentazione di fiabe e leggende appartenenti alla tradizione popolare della Comunità del Friuli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ISTRUZIONE E CULTURA

VISTO l'articolo 6, comma 34, lettera b), della legge regionale 15 febbraio 1999, n.4, che prevede la realizzazione di opere cinematografiche originali aventi ad oggetto la rievocazione e la rappresentazione del patrimonio di fiabe e leggende appartenenti alla tradizione popolare delle comunità del Friuli, con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni per il biennio 1999-2000;

VISTA la D.G.R. n. 1168 del 16 aprile 1999, registrata alla Corte dei conti il 12 maggio 1999, Registro 1, foglio 181, nella quale vengono fissati, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996, obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa di competenza della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura e, in tale ambito, vengono previste direttive in merito alla norma succitata, da pubblicarsi, con apposito bando, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

DECRETA

Art. 1

È approvato il bando allegato, per la presentazione delle domande di contributo regionale per le iniziative culturali di cui all'articolo 6, comma 34, lettera b), della legge regionale 4/1999.

Art. 2

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 maggio 1999

ABATE

Allegato

Bando per la realizzazione di opere cinematografiche originali di rievocazione e rappresentazione di fiabe e leggende appartenenti alla tradizione popolare della Comunità del Friuli

Art. 1

Oggetto delle iniziative

Possono essere finanziati, progetti relativi alla produzione di opere cinematografiche su pellicola ovvero su supporto magnetico; aventi caratteristiche di film d'autore ovvero di documentario, di corto o lungo metraggio e comunque di durata non inferiore a 20 minuti.

Art. 2

Soggetti ammissibili

Sono ammissibili associazioni e organizzazioni culturali senza fine di lucro.

Art. 3

Termini e modalità per la presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate entro il termi-

ne di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul presente Bollettino Ufficiale della Regione corredate dai seguenti elementi di documentazione:

a) soggetto dell'opera da produrre: relazione illustrativa del soggetto, accompagnata da precisi riferimenti alle fonti di documentazione sulla materia trattata;

b) presentazione dell'autore o degli autori del progetto da realizzare, accompagnata dai relativi «curricula»;

c) piano di fattibilità della produzione: descrizione delle risorse umane e tecniche da impiegare, dei costi e dei tempi di esecuzione previsti per le diverse fasi di produzione (sceneggiatura, riprese, montaggio, edizione finale dell'opera);

d) obiettivi e programmi di distribuzione, relativi costi e eventuali ricavi attesi;

e) indicazione delle fonti di finanziamento per la parte non coperta dall'eventuale finanziamento regionale.

Alle domande dovranno altresì essere allegati i documenti previsti dal Titolo VII della legge regionale 68/1981: bilancio preventivo, conto consuntivo, relazione attività pregressa, programma di attività, composizione degli organi sociali e statuto (se non già depositato).

Art. 4

Valutazione delle iniziative proposte

Per l'esame delle proposte in possesso dei requisiti formali di ammissibilità, la Direzione regionale potrà avvalersi delle strutture dell'Osservatorio regionale della lingua e cultura friulane e del Servizio di Cineteca regionale, ai fini della valutazione di contenuti e aspetti specialistici, rispettivamente, in materia di storia delle tradizioni popolari della cultura friulana e in materia di tecnica della produzione cinematografica.

Con i provvedimenti amministrativi di concessione saranno fissati termini e eventuali modalità particolari di rendicontazione degli interventi finanziati.

Le iniziative ammesse a contributo sono finanziate nella misura massima del 75% della spesa ammissibile.

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE: ABATE

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 14 maggio 1999, n. EST. 401-D/ESP/4326. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta proprietaria degli immobili da espropriare da parte del Comune di Su-

trio, per la realizzazione dei lavori di completamento tratto terminale strada via F. Marsilio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Sutrio è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Sutrio

1) Fo. 5, mapp. 1298 di are 9,20
da espropriare: mq. 680

Fo. 5, mapp. 329 di are 6,60
da espropriare: mq. 205

Fo. 5, mapp. 1193 di are 2,40
da espropriare: mq. 70

da espropriare, in totale: mq. 955

Indennità: mq. 955 x L./mq. 1.000 = L. 955.000
(Euro 493,22)

Ditta: De Stefano Giovanni nato a Maniago (Pordenone) il 14 maggio 1926 (partita 304).

Art. 2

(omissis)

Trieste, 14 maggio 1999

PONARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 aprile 1999, n. 1062.

Legge regionale 18/1996 - Programma relativo all'erogazione dei compensi ai componenti delle Commissioni tecniche provinciali per la verifica dell'osservanza delle norme sismiche operanti presso l'Amministrazione regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, il quale dispone che la Giunta regionale definisce periodicamente, e comunque ogni anno, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, gli obiettivi e i programmi da attuare ed

emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 recante «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741» così come modificata dall'articolo 29 della legge regionale 24 giugno 1995, n. 31, ed in particolare l'articolo 5 che istituisce apposite commissioni tecniche al fine dell'effettuazione della verifica sull'osservanza delle norme sismiche;

CONSIDERATO che l'11° comma del precitato articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 prevede che al componente la Commissione che verrà incaricato dal Presidente della Commissione stessa della verifica dei calcoli relativi alla struttura dei singoli edifici ad opere in progetto verrà attribuito un compenso;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 27/1988 recante «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche» approvato con D.P.G.R. 164/Pres. del 5 aprile 1989, ed in particolare l'articolo 5 dello stesso dove vengono determinati l'ammontare dei compensi previsti in relazione agli incarichi conferiti;

RILEVATO che per componenti delle Commissioni, ai sensi del 12° comma dello stesso articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, si intendono anche gli studiosi ed esperti, invitati dai Direttori provinciali competenti, per la trattazione di problemi di particolare complessità tecnica;

ATTESO che la misura dei compensi risulta allo stato concretamente definita dal Regolamento stesso e che pertanto sarà necessario procedere al pagamento dei compensi stessi;

RILEVATO che la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5, «Bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999», ha stanziato in termini di competenza sul capitolo 153 la spesa di lire 130.000.000 destinata a compensi spettanti ai componenti delle commissioni tecniche provinciali per la verifica dei calcoli relativi alla struttura dei singoli edifici ed opere in progetto di cui al summenzionato articolo 5, comma 11, legge regionale 27/1988;

VISTO l'articolo 46 dello Statuto;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

SENTITO il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 16 aprile 1999;

all'unanimità,

DELIBERA

Per il perseguimento degli obiettivi indicati in pre-

messa la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale assicura gli adempimenti necessari a garantire l'erogazione dei pagamenti dovuti ai componenti delle commissioni tecniche provinciali per la verifica dell'osservanza delle norme sismiche, previste dall'articolo 5, comma 11 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, così come modificata dall'articolo 29 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31.

I compensi sono determinati sulla base del Regolamento di esecuzione della legge regionale 27/1988 recante «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche» approvato con D.P.G.R. 164/Pres. del 5 aprile 1989.

Le spese per i compensi dovuti ai componenti delle Commissioni tecniche provinciali per la verifica dell'attuazione delle norme sismiche dovranno rientrare nel limite della disponibilità del capitolo 153 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 25 maggio 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 195*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 maggio 1999, n. 1600.

Legge regionale 20/1996, articolo 8 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione graduatoria e dichiarazione candidati vincitori ed idonei a seguito della selezione per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro a termine di 20 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale ingegnere.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, dall'articolo 21 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, dall'articolo 30 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 31 e dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, con il quale l'Amministrazione regionale è stata autorizzata ad effettuare assunzioni di

personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di 73 unità nella qualifica di consigliere, di cui 20 nel profilo professionale «ingegnere», secondo le modalità previste dall'articolo 8 medesimo;

VISTA la legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto n. 463/DR del 19 febbraio 1998 pubblicato sul Supplemento straordinario n. 3 del 17 marzo 1998 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 dell' 11 marzo 1998 con il quale è stato approvato l'avviso di assunzione per titoli ed esami con contratto di lavoro a termine di 20 unità nella qualifica funzionale di consigliere, con profilo professionale «ingegnere» ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 20/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto n. 4373/OM del 22 ottobre 1998 con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi a partecipare alla selezione di cui trattasi;

VISTA la D.G.R. n. 3012 del 16 ottobre 1998, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione stessa;

VISTE le domande di ammissione alla selezione, gli elenchi dei titoli ed i titoli presentati dai candidati vincitori ed idonei;

VISTI i verbali delle operazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento;

PRESO atto di quanto previsto dal Capo I del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di modalità di svolgimento delle procedure concorsuali ed adempimenti delle Commissioni giudicatrici;

ATTESO che, a parità di punteggio, si applicano i titoli di preferenza di cui all'articolo 12 del relativo avviso di assunzione, già previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 20/1996;

ATTESO inoltre che, in caso di parità anche fra i titoli di preferenza si considerano gli ulteriori titoli previsti dall'articolo 5 del D.P.R. 487/1994;

VISTI i titoli di preferenza presentati dai candidati classificatisi con uguale punteggio totale;

all'unanimità,

DELIBERA

1) Di approvare la graduatoria di cui all'allegato che

fa parte integrante del presente provvedimento, risultante dallo svolgimento delle procedure della selezione per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a termine, di 20 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale ingegnere, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Di dichiarare vincitori della selezione di cui trattasi, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i sottoelencati candidati:

1. Modugno Alberto
2. Folin Luca
3. Tommasi Adriano
4. Frattolin Maurizio
5. Diplotti Cristiano
6. Maruccio De Marco Davide
7. Stronati Davide
8. Ramani Candusio Massimo
9. Burba Gianni
10. Zanchetta Pierpaolo
11. Tuzzi Raffaella
12. Zavaldi Alberto
13. Miniutti Karen
14. Blanchini Piero
15. Sterni Peter
16. Faganello Edoardo
17. Salvagno Marcello
18. Tositti Mauro
19. Penso Lucio
20. Canola Alessandro

3) Di dichiarare idonei i sottoelencati candidati:

21. Gubana Luca
22. Zagolin Andrea
23. Comand Elena
24. Spanghero Fabio
25. Gobbino Iliana
26. Zennaro Nicoletta
27. Bonanni Andrea

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Graduatoria risultante dalla selezione per l'assunzione di 20 unità nella qualifica di consigliere con p.p. ingegnere, ex art. 8 L.R. 20/96 e successive modificazioni ed integrazioni

N° ord.	Cognome e nome del candidato	nato/a il	Punteggio prova	Punteggio totale titoli	Valutazione complessiva	Titoli di preferenza
1.	MODUGNO Alberto	25/03/62	9,27	2,80	12,07	
2	FOLIN Luca	07/06/69	8,94	2,40	11,34	
3.	TOMMASI Adriano	21/08/66	8,72	2,40	11,12	
4	FRATTOLIN Maurizio	05/06/58	7,00	3,40	10,40	
5	DIPLOTTI Cristiano	07/03/68	8,44	1,80	10,24	
6.	MARUCCIO DE MARCO Davide	23/06/68	8,33	1,60	9,93	
7	STRONATI Davide	08/10/71	7,50	2,40	9,90	
8.	RAMANI CANDUSIO Massimo	07/02/70	7,83	1,80	9,63	
9	BURBA Gianni	31/03/66	7,38	2,20	9,58	
10.	ZANCHETTA Pierpaolo	17/04/64	7,83	1,60	9,43	
11	TUZZI Raffaella	17/10/71	7,11	2,20	9,31	coniugata
12.	ZAVALDI Alberto	01/11/70	7,11	2,20	9,31	lodevole servizio presso P.A.
13.	MINIUTTI Karen	08/07/70	7,11	2,20	9,31	
14	BLANCHINI Picro	24/12/67	8,61	0,60	9,21	
15.	STERNI Peter	23/04/70	7,33	1,80	9,13	
16.	FAGANELLO Edoardo	07/08/69	8,44	0,60	9,04	

17.	SALVAGNO Marcello	13/05/61	7,27	1,60	8,87
18.	TOSITTI Mauro	27/05/64	7,61	1,10	8,71
19.	PENSO Lucio	12/09/67	7,27	1,20	8,47
20.	CANOLA Alessandro	26/04/60	7,00	1,30	8,30
21.	GUBANA Luca	14/01/64	7,38	0,80	8,18
22.	ZAGOLIN Andrea	02/04/66	7,94	0,00	7,94
23.	COMAND Elena	31/03/63	7,11	0,80	7,91
24.	SPANGHERO Fabio	11/06/62	7,00	0,70	7,70
25.	GOBBINO Iliana	08/12/63	7,33	0,00	7,33
26.	ZENNARO Nicoletta	27/03/63	7,00	0,20	7,20
27.	BONANNI Andrea	14/10/67	7,00	0,00	7,00

VISTO IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 maggio 1999, n. 1619.

Avviso per la presentazione con modalità a sportello di progetti formativi a favore di lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria (obiettivo 3, asse 1, sub asse 1.3) e di lavoratori iscritti alle liste di mobilità (obiettivo 3, asse 1, sub asse 1.4). Fondo Sociale Europeo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI i regolamenti del Consiglio delle Comunità Europee 2081/1993, 2082/1993 e 2084/1993;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(94)3237 del 14 dicembre 1994, e successive modificazioni con la quale è stato approvato il Programma operativo dell'obiettivo 3 per il periodo 1994/1999;

RITENUTO di procedere alla emanazione dell'avviso per la presentazione di progetti formativi connessi al finanziamento del Fondo Sociale Europeo, con particolare riferimento all'obiettivo 3, asse 1, sub asse 1.3 - Azioni a favore di lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria - e sub asse 1.4 - Azioni a favore di lavoratori iscritti alle liste di mobilità -, costituente parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO, sulla base di quanto previsto dal documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo» approvato con D.P.G.R. n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Direttive, di prevedere la presentazione dei progetti formativi con la modalità a sportello;

CONSIDERATO che la vigenza dello sportello è ricompresa tra il primo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione ed il 30 settembre 1999, fatto salvo un anticipato esaurimento delle risorse disponibili ammontanti, complessivamente, a lire 400.000.000;

CONSIDERATO che i progetti di cui al suddetto avviso saranno presentati, istruiti e valutati secondo i criteri e le modalità di cui alle Direttive;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti avverrà con cadenze mensili onde garantire maggiore flessibilità nella realizzazione degli interventi;

RITENUTO di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

È approvato l'avviso, costituente parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti

formativi connessi al finanziamento del Fondo Sociale Europeo, relativamente all'obiettivo 3, sub asse 1.3 - Azioni a favore di lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria - e sub asse 1.4 - Azioni a favore di lavoratori iscritti alle liste di mobilità.

Sulla base di quanto previsto dalle Direttive, la presentazione dei progetti avviene con modalità a sportello con valutazione ed approvazione mensile dei progetti, secondo quanto meglio specificato nelle premesse.

La vigenza dello sportello è ricompresa tra il primo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione ed il 30 settembre 1999, fatto salvo un anticipato esaurimento delle risorse disponibili ammontanti, complessivamente, a lire 400.000.000.

Il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato

Direzione regionale della formazione professionale

Fondo Sociale Europeo - anno 1998

**Obiettivo 3, asse 1, sub asse 1.3
Azioni a favore di lavoratori in Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria,
sub asse 1.4 - Azioni a favore di lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità**

**Avvio dei termini per la presentazione a
sportello di progetti formativi**

1. Finalità e campo d'applicazione

La reintegrazione sul mercato del lavoro di soggetti in posizione di grave difficoltà rappresenta una delle principali finalità che l'obiettivo 3 si pone. Su questo filone si innestano gli interventi rivolti ai lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ed ai lavoratori iscritti alle liste di mobilità la cui posizione presenta forti rischi di emarginazione. Il presente bando si rivolge quindi a tali fasce di utenza con la previsione di azioni che possano favorire la loro reintegrazione nell'azienda di provenienza ovvero preludere a un processo di mobilità presso altri settori del mercato del lavoro.

Al fine poi di assicurare una maggiore flessibilità nei tempi di presentazione dei progetti consentendo di allargare i tempi di presentazione e non limitarli alle normali

scadenze previste da un bando, la Direzione regionale della Formazione Professionale, con il presente atto, definisce l'apertura di uno sportello apposito presso il quale gli interessati possono presentare i progetti formativi parallelamente al verificarsi del fabbisogno.

Nella predisposizione e realizzazione dell'intervento formativo il proponente è tenuto a seguire la disciplina stabilita dal documento concernente alle «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo», d'ora innanzi denominato Direttive, approvato con D.P.G.R. n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Soggetti proponenti

I progetti possono essere presentati dall'impresa interessata all'inserimento occupazionale dei lavoratori, da consorzi di imprese per il fabbisogno delle realtà consorziate e da società capogruppo per le esigenze delle proprie controllate; possono altresì essere presentati da un ente pubblico non territoriale o privato senza scopo di lucro avente la formazione professionale tra le proprie finalità statutarie, laddove l'intervento formativo si ponga quale strumento per facilitare il transito dei lavoratori in nuove esperienze di lavoro.

Nella prima fattispecie il proponente deve predisporre il progetto utilizzando il Modello 2 allegato alle Direttive mentre nella seconda fattispecie di deve ricorrere al Modello 1, anch'esso allegato al medesimo documento. Al progetto od a più progetti presentati contestualmente dal medesimo proponente deve accompagnarsi, in unica copia, il Modello A - Richiesta di finanziamento progetti formativi - completo degli allegati richiesti. Al riguardo giova ricordare che l'atto costitutivo e lo statuto vanno presentati solo qualora la Direzione regionale della Formazione Professionale non ne sia già in possesso ovvero qualora vi siano state modificazioni alla versione precedentemente inoltrata.

Copie dei citati Modelli nonché delle Direttive è disponibile presso la Direzione regionale della Formazione Professionale ovvero sul sito internet www.regione.fvg.it

3. Tipologie formative di riferimento

I progetti formativi devono rientrare nelle tipologie formative «Qualificazione di base abbreviata», «Formazione permanente per gruppi omogenei» e «Formazione imprenditoriale di base», quest'ultima comprensiva della azione di assistenza allo start up d'impresa, previste nella Scheda n. 3, punto 3.1 delle Direttive.

4. Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e lavoratori iscritti

alle liste di mobilità. Limitatamente ai progetti presentati da organismi di formazione è ammessa la presenza di entrambe le fasce di utenza.

5. Presentazione, valutazione e approvazione dei progetti

I progetti formativi possono essere presentati alla Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco, 37, Trieste, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente documento sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino al 30 settembre 1999, fatto salvo un anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili pari a lire 400.000.000*.

I progetti vengono valutati sulla base dei criteri definiti nelle Direttive. In particolare i 100 punti complessivamente disponibili vengono così ripartiti sui 5 criteri di riferimento:

- criterio a) Affidabilità del proponente: fino ad un massimo di 25 punti;
- criterio b) Coerenza delle motivazioni: fino ad un massimo di 20 punti;
- criterio c) Qualità ed organizzazione didattica: fino ad un massimo di 35 punti;
- criterio d) Congruenza finanziaria: fino ad un massimo di 15 punti;
- criterio e) Giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva del progetto: fino ad un massimo di 5 punti.

La valutazione avviene con cadenza mensile; gli esiti saranno pubblicizzati secondo le modalità di cui alla Scheda n. 6, paragrafi 2 e 3. Verranno ammessi al finanziamento, a concorrenza delle risorse disponibili, i progetti con punteggio non inferiore a 50 e valutati secondo l'ordine di presentazione desumibile dal numero di protocollo.

6. Durata degli interventi

L'azione formativa in senso stretto deve trovare avvio entro 60 giorni da quello successivo alla formalizzazione dell'approvazione del progetto di cui alla Scheda n. 6 delle Direttive e concludersi entro il 30 giugno 2000.

Il Direttore regionale:
dott. Maria Emma Ramponi

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

* così rettificato con deliberazione della Giunta regionale n. 1822 del 4 giugno 1999.

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA, DELL'ARTIGIANATO
E DELLA COOPERAZIONE

**Trasferimento di sezione di 2 società cooperative
iscritte al Registro regionale.**

Con decreto assessorile del 26 aprile 1999, sono state trasferite di sezione, mantenendo invariato il numero di iscrizione al Registro regionale, le sottoelencate società cooperative:

1. «Nuova Raibl - Soc. coop. a r.l.», con sede in Tarvisio, è stata trasferita dalla sezione produzione e lavoro alla sezione miste;
2. «Cooperativa Spettacoli Popolari - Soc. coop. a r.l.», con sede in Staranzano, è stata trasferita dalla sezione produzione e lavoro alla sezione miste.

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Coseano. Variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 7/1999.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0159/Pres. del 20 maggio 1999, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 7 del 18 marzo 1999, con cui il comune di Coseano ha approvato la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 500 del 19 febbraio 1999.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

Comune di Fagagna. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della Zona Industriale del capoluogo.

Con deliberazione consiliare n. 104 del 22 aprile 1999, il Comune di Fagagna ha preso atto della mancata

presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 4 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della Zona Industriale del capoluogo ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 5 della legge regionale 52/1991.

AVVISO DI RETTIFICA

Supplemento straordinario n. 4 del 22 aprile 1999 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 16. Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9: Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

Si rende noto che nel Supplemento straordinario 22 aprile 1999, n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 16, all'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 di cui all'oggetto, alla pagina 3852, seconda colonna, anziché: «... legge regionale 16 febbraio 1999, n. 4, ...», deve leggersi: «... legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, ...».

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 112
del 15 maggio 1999)*

DECRETO-LEGGE 13 maggio 1999, n. 132.

Interventi urgenti in materia di protezione civile. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 concernente interventi urgenti di protezione civile comprendente anche interventi a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia, colpita da eventi calamitosi.

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 114
del 18 maggio 1999)*

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA REGIONE
FRIULI-VENEZIA GIULIA

VISTO il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

VISTO il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del Pubblico registro automobilistico;

VISTA la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Udine nel giorno 26 aprile 1999, al fine di poter procedere all'installazione di nuove apparecchiature depurate alla gestione delle procedure automatizzate P.R.A.;

VISTA la nota dell'A.C.I. di Udine - prot. 406 datata 26 aprile 1999, che ha confermato la predetta chiusura;

DECRETA

Il mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Udine è accertato per il giorno 26 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Trieste, 30 aprile 1999

Il Direttore regionale: ZINNO

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

DIREZIONE REGIONALE
DEGLI AFFARI COMUNITARI
E DEI RAPPORTI ESTERNI
TRIESTE

Bando di gara a procedura aperta per servizio valutazione DOCUP obiettivo 2 1997/1999 Regione Friuli-Venezia Giulia.

1. Ente appaltante

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale affari comunitari e rapporti esterni, via S.

Francesco, 37 - 34133 TRIESTE - telefono 040/3775035-3775072 - telefax 040/3775025.

Importo appalto: lire 310.000.000 (euro 160.101,64) I.V.A. esclusa.

2. Oggetto gara

Servizio valutazione DOCUP obiettivo 2 1997/1999 Friuli-Venezia Giulia, Dec. n. C(97) 3744.

Natura e ambito servizi richiesti sono specificati all'articolo 1 Disciplinare.

3. Luogo prestazione

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4. Riferimenti legislativi, amministrativi e regolamentari

Decisione C.E. n. C(97) 3744 approvazione DOCUP.

Direttiva 92/50/CEE.

Decreto legislativo 157/1995.

Legge regionale n. 3/1998, articolo 14.

5. Criteri aggiudicazione

Procedura aperta - articoli 6, comma 1, lettera a) e 23, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 157/1995 (offerta economicamente più vantaggiosa) sulla base elementi articolo 9 Disciplinare.

6. Indirizzo Amministrazione banditrice

Vedere punto 1.

7. Numero di riferimento C.P.C.:

865-866.

8. Categoria di servizi

Consulenza gestionale e affini.

9. Soggetti ammessi a partecipare

Persone giuridiche, pubbliche o private, nonchè associazioni private, aventi sede legale nel territorio Unione europea alla data di pubblicazione del bando.

Ammessi raggruppamenti temporanei di imprese nel rispetto, pena esclusione, articolo 10, decreto legislativo n. 358/1992 e articolo 6 Disciplinare.

10. Condizioni e requisiti minimi per i soggetti partecipanti

Sono esclusi dalla partecipazione al presente appalto i soggetti che si trovino nelle situazioni previste dall'articolo 29 direttiva 92/50/CEE e articolo 11, decreto legislativo 358/1992.

A tal fine i soggetti partecipanti sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui articolo 6 Disciplinare.

11. Termine per completamento servizio:

Periodo di validità del DOCUP, comprensivo periodo necessario al completamento atti procedurali ed amministrativi richiesti per la chiusura del Programma, comunque non oltre 30 giugno 2002.

12. Indirizzo cui richiedere documentazione e informazioni:

Indirizzo di cui al punto 1, anche via fax.

13. Presentazione offerte

Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, in plico sigillato, recante sulla busta dicitura «Offerta per il servizio di valutazione del DOCUP obiettivo 2 1997/1999 della Regione Friuli-Venezia Giulia», all'indirizzo di cui al punto 1, entro le ore 12 del giorno 16 luglio 1999, pena esclusione.

Farà fede data timbro di arrivo apposto dalla Direzione regionale.

Oltre suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostituiva o aggiuntiva ad offerta precedente e anche se spedita prima dei termini di scadenza sopra indicati, nè sarà consentita, in sede di gara, presentazione di altra offerta.

Disciplinare e documentazione resa disponibile (DOCUP, leggi regionali e regolamento attuativo) possono essere richiesti all'indirizzo Ente appaltante fino al giorno 2 luglio 1999.

Il plico sigillato dovrà contenere tre buste, ugualmente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:

1. busta recante l'indicazione «Documentazione amministrativa»
2. busta recante l'indicazione «Progetto offerta tecnica»
3. busta recante l'indicazione «Offerta economica».

Su ciascuna delle tre buste dovrà essere riportata l'indicazione dell'impresa concorrente.

Ciascuna busta dovrà contenere documentazione specificata, rispettivamente, agli articoli 6, 7 e 8 Disciplinare.

L'Amministrazione appaltante si riserva facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, nonchè facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

In applicazione articolo 16, decreto legislativo n. 157/1995, Amministrazione appaltante si riserva altresì facoltà di invitare i concorrenti a chiarire o integrare dichiarazioni, certificati e documenti presentati.

14. Apertura buste

L'apertura delle buste avverrà il giorno 19 luglio 1999, ore 10.30, presso indirizzo di cui al punto 1.

15. Persone autorizzate a presenziare apertura offerte

Il rappresentante legale delle società concorrenti o suo delegato.

16. Cauzione provvisoria

Fideiussione bancaria o assicurativa (provvisoria lire 10 milioni).

Cauzione definitiva 10% importo d'aggiudicazione, ex articolo 11 Disciplinare.

17. Finanziamenti e pagamenti

Finanziamenti: Fondi comunitari, statali, regionali ex DOCUP.

Pagamenti: modalità articolo 3 Disciplinare.

18. Durata vincolo offerte

180 giorni data presentazione offerta.

19. Data invio bando alla G.U.C.E.

25 maggio 1999.

20. Data ricevimento bando da parte Ufficio pubblicazioni ufficiali Comunità europee

25 maggio 1999.

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Giorgio Tessarolo

COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI

(Gorizia)

Avviso di asta esperita per la fornitura di un automezzo di protezione civile, con carrello rimorchio.

Data asta: 26 novembre 1998.

Partecipanti: 5.

Aggiudicataria: ditta Autosacchetti s.n.c. - Gorizia.

Importo di aggiudicazione: lire 56.242.400 I.V.A. esente (8,4% di ribasso sull'importo a base d'asta di lire 61.400.000).

Capriva del Friuli, li 20 maggio 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dr. Gianluigi Savino

COMUNE DI FAGAGNA

(Udine)

Avviso d'asta pubblica per la fornitura di uno scuolabus per il trasporto scolastico.

IL SINDACO

AVVISA

che questa Amministrazione comunale intende appaltare mediante asta pubblica la fornitura di uno scuolabus per il trasporto scolastico con offerte a percentuale di ribasso sul prezzo a base d'asta previsto in lire 330.000.000, aliquota I.V.A. di legge esclusa, pari a euro 170.430,78.

Le ditte partecipanti alla gara dovranno essere iscritte alla C.C.I.A.A. per la categoria corrispondente alla fornitura da effettuare, ovvero, nel caso di società cooperative, di essere iscritte negli appositi registri istituiti presso la Prefettura.

L'aggiudicazione verrà effettuata dalla commissione appositamente nominata, in conformità delle norme vigenti, sulla base della migliore offerta (massimo ribasso), anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta, e sarà definitiva.

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del 26^o (ventiseiesimo) giorno naturale consecutivo a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso d'asta nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il bando di gara ed il relativo capitolato d'oneri sono in visione presso l'Ufficio tecnico comunale durante le ore di ufficio.

Eventuali informazioni potranno essere richieste telefonicamente a tale ufficio al per. ed. Vantusso, telefono 0432/812121 - fax 0432/810065.

IL SINDACO: ing. Aldo Burelli

COMUNE DI GRADO

(Gorizia)

Avviso di gara per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi dell'area Sacca dei Moreri e palazzina servizi e punto di ristoro nel palazzetto dello sport.

Il Comune di Grado intende affidare in concessione la gestione degli impianti sportivi dell'area Sacca dei Moreri e palazzina servizi e punto di ristoro nel palazzetto dello sport.

Modalità di aggiudicazione: appalto-concorso.

Durata della concessione: nove anni, eventualmente rinnovabile.

Documentazione concernente la gara presso Ufficio contratti, telefono 0431/898248.

Termine di ricezione delle offerte: ore 12 del giorno 24 giugno 1999.

Data della gara: 25 giugno 1999.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECO-SOCIALE:
rag. E. Olivotto

COMUNE DI PAGNACCO

(Udine)

Concorso di idee per la riqualificazione urbana di «piazza Matteotti» a Pagnacco.

Il Comune di Pagnacco indice un concorso di progettazione a carattere regionale per la progettazione e riqualificazione di piazza Matteotti situata nel capoluogo.

La partecipazione al concorso è aperta agli architetti e agli ingegneri iscritti ai rispettivi ordini professionali della Regione Friuli-Venezia Giulia con età inferiore a 40 anni.

L'iscrizione al concorso può essere fatta di persona o a mezzo di lettera raccomandata richiedendo il materiale predisposto, previo versamento di lire 50.000 (cinquantamila) da effettuarsi presso la Tesoreria comunale (Rolo Banca 1473 filiale di Pagnacco, via del Buret, n. 1).

Il termine per la richiesta di iscrizione è di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e di 90 (novanta) giorni per la consegna degli elaborati.

Per il concorso in argomento l'Amministrazione comunale di Pagnacco, mette a disposizione un premio di lire 15.000.000 (quindicimilioni).

L'Ente banditore, entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dei lavori della commissione, inaugurerà una mostra di tutti i progetti partecipanti.

Ogni altra informazione e copia integrale del bando di concorso potranno essere richiesti all'Ufficio tecnico comunale di Pagnacco, via del Buret, n. 1 - telefono 0432/660381.

Pagnacco, lì 19 maggio 1999

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:
arch. Danilo Romano

COMUNE DI TRIESTE

Bando di gara - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione dei personal computer e delle periferiche, nonché di assistenza informatica all'utente.

1) ENTE APPALTANTE: Comune di Trieste - numero partita I.V.A. 00210240321 - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - 34121 Trieste - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

2) CATEGORIA 7 - CPC 84. Servizio di gestione dei personal computer e delle periferiche, nonché di assistenza informatica all'utente. Importo massimo complessivo lire 1.296.490.188 - euro 669.581,30 + I.V.A.

3) LUOGO DI ESECUZIONE: Trieste.

4)-b) RIFERIMENTI LEGISLATIVI: articolo 4, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; articolo 91, R.D. 23 maggio 1924, n. 827; articolo 6, I comma, lettera c) e 23, I comma, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

5)-6)-7) DURATA DEL SERVIZIO: il servizio avrà la durata di tre anni.

8) DOCUMENTI: copia del bando integrale, del Capitolato speciale d'appalto con le variazioni apportate con deliberazioni giuntali n. 181 del 25 febbraio 1999 e n. 484 del 26 aprile 1999 di modifica del medesimo Capitolato, unitamente ai relativi allegati, possono essere richiesti e ritirati al Comune di Trieste - Direzione servizi centrali - Servizio sistemi informativi - passo Costanzi, n. 2 - piano terra - cancelleria - telefono 040/6754842.

9)-a) Saranno ammessi ad assistere alla presa d'atto del pervenimento delle offerte i legali rappresentanti delle ditte offerenti oppure coloro che abbiano ricevuto dalle stesse apposito mandato,

b) DATA, ORA E LUOGO DELLA PRESA D'ATTO DEL PERVENIMENTO DELLE OFFERTE: il giorno 20 luglio 1999, alle ore 10.00, presso il Comune di Trieste - largo Granatieri, n. 2 - 1° piano - stanza n. 216.

10) CAUZIONI: provvisoria pari a lire 25.929.804 - euro 13.391,63; definitiva pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione da costituire secondo le indicazioni del Capitolato speciale d'appalto.

11) FINANZIAMENTO E PAGAMENTI: bilancio comunale, con pagamenti mensili posticipati.

12) Possono partecipare alla gara anche raggruppamenti di prestatori di servizi.

13) CONDIZIONI MINIME:

1) PER TUTTI I CONCORRENTI:

a) ricevuta rilasciata dalla Tesoreria comunale (via S. Pellico, n. 3) comprovante l'avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio di lire 25.929.804 (venticinquemilioni novecentoventinovemilaottocentoquattro). La cauzione provvisoria può essere costituita anche con fidejussione bancaria o assicurativa ai sensi della legge n. 348/1982;

b) copia del capitolato speciale d'appalto, unitamente agli allegati «A1» e «A2» debitamente firmati per accettazione;

c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se cooperative;

d) le referenze, con indicazione della durata, del tipo di attività svolta e degli ambienti informatici su cui si è operato;

e) l'elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

f) dichiarazione, in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante indicante:

- le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;
- i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;

ed attestante:

- l'iscrizione alla Camera di commercio (e, per le cooperative, anche al Registro regionale delle cooperative), per attività inerente il servizio oggetto del presente appalto;

- la capacità del dichiarante di impegnare l'impresa;

- che l'impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato;

- che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;

- che non esistono condanne con sentenza passata in giudicato a carico del dichiarante per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, né ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione. Tale ultima attestazione dovrà essere resa anche dagli altri eventuali amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del dichiarante per conto degli stessi ai sensi dell'articolo 2 - comma 2 - del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 oppure sostituita dal certificato del Casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi da quella della gara);

- che ai dipendenti vengono corrisposte le retribuzioni previste dai contratti collettivi di categoria e che ai

soci lavoratori delle cooperative viene garantito un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;

- il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nascenti dalla qualità di datore di lavoro;
- l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
- di aver adempiuto agli obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative;
- il possesso di idonee garanzie bancarie, con l'indicazione degli istituti di credito in grado di fornirle;
- il possesso di una struttura imprenditoriale ed organizzativa adeguata a svolgere il servizio cui si riferisce l'appalto;
- che la società offerente non prevede, tra le sue attività sociali, la vendita di prodotti hardware e di procedure software e si impegna, pena la risoluzione del contratto, a non fornire, per tutta la durata del rapporto contrattuale, componenti hardware e software al Comune.

2) **PER I RAGGRUPPAMENTI DI PRESTATORI DI SERVIZI:** il raggruppamento, consentito esclusivamente fra soggetti aventi esperienze analoghe a quelle oggetto del presente servizio, dovrà presentare per ciascun componente facente parte del raggruppamento stesso la documentazione di cui sopra. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi enti si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. L'impresa partecipante a titolo individuale o facente parte di un raggruppamento temporaneo non può far parte di altri raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara dell'Ente stesso e dei raggruppamenti cui esso partecipi.

3) **PER I CONCORRENTI STRANIERI:** per i concorrenti non di nazionalità italiana le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere equivalenti dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine (articolo 17 - II comma della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

14) **SVINCOLO DALL'OFFERTA:** gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di aggiudicazione.

15) **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:** l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà presen-

tato l'offerta migliore sotto il profilo tecnico-economico, tenendo conto dei seguenti elementi: progetto tecnico fino a punti 60; offerta economica fino a punti 40.

16) **ALTRE INFORMAZIONI:** i concorrenti interessati a partecipare all'appalto-concorso dovranno far pervenire al Protocollo generale del Comune di Trieste, con qualsiasi mezzo idoneo (Servizio postale di Stato, Agenzia di recapito, corrieri, consegna diretta) il loro progetto/offerta, redatto in lingua italiana, contenuto in un plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, da inoltrare al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 e recante oltre all'indicazione della ditta mittente la seguente scritta: «Offerta per l'appalto concorso per il servizio di gestione P.C. e periferiche nonché di assistenza all'utente». Il termine di pervenimento dell'offerta viene stabilito nelle ore 12.00 del giorno 19 luglio 1999 intendendosi il Comune esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato. Non sono ammesse proroghe.

FORMULAZIONE DELL'OFFERTA: il plico dovrà contenere le seguenti tre buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

BUSTA A: detta busta dovrà recare all'esterno l'intestazione - Busta «A» - «Offerta per» e la medesima scritta di cui sopra già apposta sul plico. Nella stessa va inserita l'offerta economica, senza alcun altro documento all'interno. L'offerta redatta in lingua italiana, stesa su carta bollata e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, dovrà contenere:

1) l'espressa menzione che la ditta accetta integralmente tutte le condizioni specificate nel presente bando e negli atti richiamati;

2) l'indicazione del domicilio fiscale, dell'indirizzo della ditta e delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare;

3) l'indicazione del codice fiscale e del numero di partita I.V.A.;

4) l'indicazione della parte dell'appalto che il soggetto appaltatore intenda eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Essa dovrà venir formulata come segue: l'offerta dovrà essere indicata nel suo valore globale, I.V.A. esclusa. L'offerta non dovrà superare, a pena di esclusione, la cifra massima di lire 1.296.490.188 + I.V.A. per il periodo di tre anni. Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, né essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

BUSTA B: detta busta dovrà portare all'esterno l'intestazione - Busta «B» - «progetto per ...» e la medesima scritta di cui sopra, già apposta sul plico. Il progetto dovrà illustrare in maniera dettagliata ed esaustiva tutti i servizi che la ditta appaltatrice si rende disponibile ad offrire al Comune. Gli elementi da sviluppare nel progetto, che saranno oggetto di valutazione, sono:

- conoscenza, comprovata dalle referenze, di ambienti informatici affini a quello del Comune di Trieste, così come descritto nell'articolo 4 del Capitolato speciale;
- preparazione tecnica del personale (titoli di studio, eventuali corsi di specializzazione comprovati da documentazione) che la ditta appaltatrice metterà a disposizione dell'Amministrazione per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto concorso;
- numero di persone messe a disposizione, così come previsto nell'articolo 5 del Capitolato speciale;
- offerta di servizi aggiuntivi, in materia di assistenza informatica all'utente finale, non prescritti nel Capitolato speciale e giudicati di rilevante interesse;
- maggiore estensione dell'orario contrattuale di servizio, con particolare riguardo alle seguenti fasce orarie, dal lunedì al mercoledì, mattina dalle 8.00 alle 8.30, meridiana dalle 12.30 alle 13.30 ed il giovedì e venerdì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00;
- numero di autoveicoli messi a piena disposizione del personale tecnico, come previsto nell'articolo 5 del Capitolato.

BUSTA C: detta busta deve portare all'esterno l'indicazione - Busta «C» - «Documenti per ...» e la medesima scritta di cui sopra, già apposta sul plico. In detto plico dovranno essere inclusi, a scanso di esclusione dalla gara, i documenti indicati al precedente punto 13). La mancata o incompleta presentazione dei documenti di cui sopra, nei modi e nei termini indicati, comporterà l'esclusione dalla gara. I progetti-offerta ammessi alla gara saranno sottoposti all'esame della Commissione giudicatrice appositamente nominata la quale li esaminerà valutando gli elementi di cui al precedente punto 15). La Commissione stessa, nella sua prima seduta, provvederà alla determinazione dei criteri di valutazione del progetto tecnico. L'offerta economica verrà valutata secondo il criterio di **PROPORZIONALITÀ INVERSA** (o **IPERBOLICO**) espresso secondo la seguente formula: $p = pM \times Pm/P$; in cui: p = punteggio da attribuire; P = prezzo dell'offerta considerata; pM = punteggio massimo attribuibile (40 punti); Pm = prezzo della minore offerta. La Commissione indicherà, con apposito verbale, l'offerta ritenuta migliore. Potrà inoltre proporre all'Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni da richiedere all'offerta migliore. L'Amministrazione si riserva di non accogliere eventuali proposte di servizi

non ritenute necessarie o comunque non rientranti nei programmi dell'Amministrazione, come pure di proporre modifiche qualitative e quantitative al progetto ritenuto migliore, che non alterino le caratteristiche essenziali dell'appalto. L'Ente appaltante potrà non far propria la proposta della Commissione giudicatrice o non procedere all'aggiudicazione per motivi di pubblico interesse. L'aggiudicazione avverrà con apposito provvedimento deliberativo. La Stazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto concorso anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida. L'aggiudicazione del servizio di cui trattasi s'intende condizionata all'osservanza del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. All'aggiudicatario verrà richiesta la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione.

17) Il presente bando viene inviato all'U.P.U.C.E. il giorno 26 maggio 1999.

Trieste, lì 26 maggio 1999

IL DIRETTORE DI SERVIZIO: Dott. Walter Toniati

MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI
ARCHITETTONICI ARCHEOLOGICI ARTISTICI
E STORICI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE

Bando di gara per appalto-concorso per lavori inerenti il Duomo di Udine.

1) *Ente appaltante:* Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni ambientali architettonici archeologici artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, piazza della Libertà, n. 7 - 34132 Trieste, telefono 040/43631, Fax 040/43634.

2) *Oggetto dell'appalto:* progettazione esecutiva e realizzazione di tutte le opere, prestazioni, somministrazioni occorrenti per i seguenti lavori inerenti il Duomo di Udine:

- Completamento del consolidamento delle sottofondazioni della torre campanaria.
- Completamento del consolidamento antisismico del fusto della torre campanaria, delle murature sia esterne, in pietrame, che interne della base della torre campanaria.
- Lavori di consolidamento della copertura della zona absidale e delle sacrestie.
- Lavori di consolidamento del solaio intermedio delle sacrestie.

- Lavori di restauro dei soffitti decorati ed affrescati del transetto.
- Lavori di restauro dei serramenti esterni.

3) *Categoria A.N.C. richiesta:* G2 per l'importo di lire 3.000.000.000 (tremiliardi).

4) *Importo massimo dell'appalto esclusa l'I.V.A.:* lire 1.787.000.000 (unmiliardosettecentottantasettemilioni) pari euro 922.908,478.

5) *Luogo di esecuzione:* Udine, piazza Duomo.

6) *Riferimenti legislativi:*

- decreto del 27 novembre 1998 del Direttore generale del ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici che ha disposto l'intervento per il completamento dei lavori di consolidamento e restauro del Duomo di Udine con l'utilizzazione dei finanziamenti derivanti dall'estrazione del «Gioco del Lotto» per interventi relativi al recupero dei beni culturali di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 83 e della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

- articolo 8, lettera c) del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406; articolo 19 e articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

7) *Tempo massimo previsto:* giorni 400 naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

8) *Associazione temporanea d'impresa:* sono ammessi a presentare offerta anche i raggruppamenti temporanei d'impresa aventi sede in uno dello Stato della C.E.E. alle condizioni previste dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406.

9) *Termine di ricezione delle domande di partecipazione:* entro le ore 12.00 del giorno 19 luglio 1999.

10) *Indirizzo al quale devono pervenire le domande:* Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni ambientali architettonici archeologici artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, piazza della Libertà, n. 7 - 34132 Trieste, telefono 040/43631, Fax 040/43634.

11) Le domande vanno redatte in lingua italiana e devono essere in regola con le disposizioni italiane vigenti in materia di bollo.

12) *Termine per l'invio degli inviti a presentare l'offerta:* entro il 28 agosto 1999.

13) *Cauzione provvisoria richiesta:* 2% dell'importo massimo dell'appalto da presentare con l'offerta.

14) *Cauzione definitiva richiesta:* 10% del prezzo di aggiudicazione.

15) Le imprese interessate dovranno produrre contestualmente alla domanda di partecipazione alla gara la seguente documentazione:

a) dichiarazione attestante l'iscrizione all'A.N.C. per la categoria prevalente G2 di cui al D.M. 30 aprile 1998 per l'importo di lire 3.000.000.000 (tremiliardi).

16) *Procedura di aggiudicazione:* appalto-concorso da effettuarsi con il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 21, 2° comma, lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni:

a) Il prezzo.

b) Il tempo di esecuzione dei lavori.

c) Ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

17) *Informazioni:* per eventuali informazioni di carattere tecnico rivolgersi alla Soprintendenza per i beni ambientali architettonici archeologici artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, Ufficio staccato di Udine - via Zanon, n. 9, telefono 0432/504559, fax 0432/510266 (arch. Giacomo Pasquali - funzionario responsabile del procedimento).

Trieste, 31 maggio 1999

IL SOPRINTENDENTE DIRIGENTE:
prof. arch. Franco Bocchini

COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI

(Gorizia)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata Zona omogenea D/2 - Ambito 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale n. 51/1991, modificata dalla legge regionale n. 19/1992 e successive modificazioni, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 26 del 4 maggio 1999, esecutiva nei termini di legge, il Consiglio comunale di Capriva del Friuli ha adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata «Zona omogenea D/2 - Ambito 1».

Successivamente alla presente pubblicazione il Piano particolareggiato sarà depositato presso l'Ufficio di segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune proprie osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati potranno pre-

sentare opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Capriva del Friuli, lì 28 maggio 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE: dr. Gianluigi Savino

COMUNE DI PAGNACCO

(Udine)

Avviso di adozione del Piano particolareggiato comunale, di iniziativa pubblica denominato «Zona artigianale ed industriale di interesse comunale di nuovo impianto - D2» in Pagnacco.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2º, della legge regionale n. 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 28 del 28 aprile 1999, il Consiglio comunale di Pagnacco ha adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Zona artigianale ed industriale di interesse comunale di nuovo impianto - D2» da eseguirsi in Pagnacco.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore particolareggiato comunale citato in premessa, sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico potranno presentare opposizioni.

Pagnacco, lì 21 maggio 1999

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:
arch. Danilo Romano

COMUNE DI SAN QUIRINO

(Pordenone)

Avviso di deposito degli atti relativi alla variante al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «La Roiata» ubicato in via Roiata - Ditta Immobiliare Silvia s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 5 maggio 1999 è stata adottata, ai sensi del I comma

dell'articolo 49 della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, la variante al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «La Roiata», presentato dal procuratore della ditta lottizzante geom. Lenarduzzi Luigi di Cordonnons.

Il summenzionato deliberato, con gli atti ed elaborati progettuali, è depositato presso gli uffici comunali di Segreteria - Protocollo per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 9 marzo 1999, e quindi dal 10 giugno 1999 al 14 luglio 1999 compresi (dal lunedì al venerdì presso l'Ufficio segreteria, il sabato presso l'Ufficio protocollo).

Durante i trenta giorni di deposito del Piano chiunque può prenderne visione ed eventualmente presentare osservazioni con esposto diretto al Sindaco, redatto in carta legale.

Dalla Residenza municipale, lì 21 maggio 1999

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:
geom. Roberto Bassanese

CONSORZIO VINI D.O.C.

«LISON-PRAMAGGIORE»

PRAMAGGIORE (Venezia)

Legge 164/1992 - Richiesta di modifica ed integrazione del disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. «Lison-Pramaggiore».

Ai sensi della normativa vigente, il Presidente del Consorzio di tutela dei vini a D.O.C. «Lison-Pramaggiore» ha presentato, a nome e per conto dei produttori associati, domanda di modifica del disciplinare di produzione di detti vini.

Chiunque intenda prendere visione di detta domanda potrà rivolgersi ai seguenti organismi:

Organismi	sede	telefono
• Direzione regionale agricoltura	via A. Caccia, 12 33100 Udine	0432/555111
• Consorzio vini D.O.C. Lison-Pramaggiore	via Cav. Vittorio V., 13/B 30020 Pramaggiore	0421/799256
• Camera di commercio	via Sansovino, 3 - 30174 Mestre	041/2576643
• Ispettorato regionale agricoltura	via Einaudi, 74 - 30174 Mestre	041/971066
• Camera di commercio	piazza Borsa - 31100 Treviso	0422/595224
• Ispettorato regionale agricoltura	via Tezzon, 2 - 31100 Treviso	0422/657618

Eventuali istanze e controdeduzioni alla succitata domanda dovranno pervenire al seguente indirizzo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione: Direzione regionale agricoltura, via A. Caccia, 12 - 33100 Udine.

Pramaggiore, lì 14 maggio 1999

IL PRESIDENTE: Loris Bellotto

PROVINCIA DI PORDENONE

Deliberazione della Giunta Provinciale 27 aprile 1999, n. 169. Discarica di 1^a cat. loc. Cossana Comune di Maniago. Proroga del termine dei lavori di sistemazione finale 2^o lotto. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984 dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del citato D.P.R. 915/1982 e pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, contenente norme per la prima applicazione del succitato D.P.R. 915/1982;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, così come successivamente modificata ed integrata;

VISTO il regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici n. LL.PP./739-PN/ESR/168 del 12 maggio 1988 con il quale, tra l'altro, è stato approvato il progetto per la costruzione di una discarica di 1^a categoria in Comune di Maniago, loc. Cossana, redatto nell'ottobre 1987 ed il Comune di Maniago è stato autorizzato a costruire la discarica di cui si tratta;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici n. LL.PP./1320-PN/ESR/168 del 6 giugno 1988 con il quale il Comune di Maniago è stato autorizzato a gestire la discarica suddetta per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB./130-PN/ESR/168 del 10 marzo 1989 con il quale il 1^o comma dell'articolo 1 del decreto dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici n. LL.PP./739-PN/ESR/168 del 12 maggio 1988 è stato sostituito con l'approvazione del progetto generale aggior-

nato per la costruzione della discarica di cui trattasi, redatto nel novembre 1988 e con l'approvazione del progetto esecutivo del primo lotto dei lavori di cui sopra, mentre l'articolo 2 dello stesso decreto è stato sostituito con l'autorizzazione nei confronti del Comune di Maniago alla costruzione del primo lotto della discarica di cui trattasi;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB./632-PN/ESR/168-A del 3 luglio 1991 con il quale è stato approvato il progetto relativo al 2^o lotto funzionale della discarica e contestualmente è stata autorizzata la relativa costruzione in conformità al progetto medesimo;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB./633-PN/ESR/168 del 3 luglio 1991 di voltura dell'autorizzazione alla gestione del I lotto della discarica, dal Comune di Maniago alla Società Friul Julia Appalti S.r.l.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB./866-PN/ESR/168-A del 29 aprile 1992 con il quale la Società Friul Julia Appalti S.r.l. con sede a Udine, via Bolivia, n. 30, è stata autorizzata alla gestione del 2^o lotto della citata discarica fino all'esaurimento del lotto stesso e comunque per un periodo non superiore ad anni 3 dalla data del provvedimento;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB./1583-PN/ESR/168 del 19 ottobre 1993 con il quale è stato approvato il progetto di variante mediante parziale sopraelevazione del 1^o lotto della discarica in argomento subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui al voto n. 18/4/93 del Comitato Tecnico Regionale del 14 luglio 1993;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB./1910-PN/ESR/168-B del 1^o ottobre 1992, con il quale sono stati approvati il progetto generale aggiornato della discarica in oggetto, denominato «Discarica Cossana. Ampliamento - II lotto», e il progetto esecutivo dell'ampliamento - 2^o lotto della discarica medesima, a sua volta suddiviso in due stralci esecutivi, nonchè il Comune di Maniago è stato autorizzato alla costruzione dell'ampliamento - 2^o lotto, subordinatamente alle prescrizioni di cui al voto n. 48/4/92 del Comitato Tecnico Regionale del 4 giugno 1992;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB./1155-PN/ESR/168-B del 2 agosto 1993 con il quale la Società Friul Julia Appalti S.r.l. è stata autorizzata alla gestione del I stralcio dell'ampliamento - 2^o lotto della discarica in parola, fino all'esaurimento e comunque per un periodo non superiore ad anni tre dalla data del provvedimento stesso;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB./1155-PN/ESR/168 del 3 ottobre 1994

con il quale stata confermata la Commissione di collaudo già nominata con il decreto dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici n. LL.PP./739-PN/ESR/168 del 12 maggio 1988 e confermata con i decreti dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB./130-PN/ESR/168 del 10 marzo 1989, n. AMB./632-PN/ESR/168-A del 3 luglio 1991, n. AMB./1910-PN/ESR/168-B del 1° ottobre 1992 e n. AMB./1583-PN/ESR/168 del 19 ottobre 1993.

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/ 1641-PN/ESR/168-B del 30 dicembre 1994 con il quale la Società Friul Julia Appalti S.r.l. è stata autorizzata alla gestione del 2° stralcio dell'ampliamento - 2° lotto della discarica suddetta fino all'esaurimento del medesimo e comunque non oltre il 2 agosto 1996;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/784-PN/ESR/168-B del 30 aprile 1996 con il quale è stato approvato il progetto di sopraelevazione - 2° lotto della discarica di che trattasi e il Comune di Maniago è stato autorizzato alla esecuzione dei lavori;

DATO ATTO che l'articolo 3 del Decreto AMB/784/96 prevede che le opere previste dal progetto approvato, comprese quelle da realizzarsi successivamente all'esaurimento della discarica, dovranno essere realizzate entro il 30 aprile 1999;

VISTA l'istanza del Comune di Maniago prot. n. 20669 del 12 gennaio 1999, assunta al protocollo della Provincia al n. 31304 del 15 gennaio 1999, di proroga di anni 1 del termine di cui all'articolo 3 del succitato Decreto AMB/784/96;

CONSIDERATO che la società Friul Julia Appalti, titolare dell'autorizzazione all'esercizio del lotto in questione, ha comunicato con nota prot. 96 del 15 ottobre 1998, che risulta ancora disponibile una minima volumetria, nell'ordine di qualche centinaio di cubi;

VISTA la relazione integrativa pervenuta in data 15 aprile 1999 prt. n. 43311 riferita alla copertura finale ed alle previsioni degli assestamenti del corpo rifiuti a firma dell'ing. Babos della Risorse BTA.

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente di Servizio (articolo 53 - 1° comma - Legge n. 142/1990).

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di prorogare di 12 mesi (fino al 30 aprile 2000) il termine di cui all'articolo 3 del Decreto dell'Assessore

regionale all'Ambiente n. AMB/784-PN/ESR/168-B del 30 aprile 1996.

2. Rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti precedenti che non siano in contrasto con il presente atto.

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento integralmente al Bollettino Ufficiale Regionale per la pubblicazione di cui all'articolo 5, comma 14 del D.P.G.R. n. 01/1998, nonché al Comune di Maniago, alla Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» e alla Società Friul Julia Appalti S.r.l. di Udine.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE: Alberto Rossi

PROVINCIA DI UDINE

Deliberazione della Giunta Provinciale 3 marzo 1999, n. 67. Richiesta di proroga della data di ultimazione dei lavori di costruzione delle prime due fasi della discarica di 2ª categoria tipo B) sita in Comune di Cividale del Friuli. Ditta Gesteco S.p.A. di Povoletto.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., articolo 2, comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai progetti degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonché al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

Visto il decreto dell'Assessore Regionale dell'Ambiente n. AMB./1237-UD/ESR/395 del 6 ottobre 1995, con il quale veniva approvato il progetto per la realizzazione di una discarica di 2ª categoria tipo B, in Comune di Cividale del Friuli, e la Ditta Gesteco S.p.A. di Povoletto veniva autorizzata alla costruzione delle prime due fasi funzionali della medesima discarica;

Visto l'art. 3 del precitato decreto, che disponeva il termine dell'ultimazione dei lavori autorizzati entro il 6 ottobre 1998;

Vista la nota del 5 ottobre 1998 e successive rettifiche con le quali la ditta in parola comunicava la ripresa dei lavori sospesi nel rispetto del termine finale, rideterminato però alla luce dell'interruzione avvenuta dal 18 febbraio 1998 (giorno del deposito della sentenza del T.A.R. nei confronti della suddetta società), al 29 luglio 1998 (data della comunicazione delle Ordinanze del Consiglio di Stato su appello della Regione e della Ditta Gesteco S.p.A. che disponeva la sospensione della sentenza impugnata) e dunque prolungato fino al 16 marzo 1999;

Ritenuto di concordare con l'interpretazione formulata dalla Ditta stessa, in merito alla rideterminazione del termine per l'ultimazione dei lavori di cui sopra, in quanto l'impresa in questione, nel periodo di tempo sopra descritto, non è stata posta nelle condizioni giuridiche di proseguire le opere di costruzione dell'impianto;

Vista la richiesta del 15 dicembre 1998, con la quale la Ditta Gesteco S.p.A. chiudeva una proroga di 9 mesi per l'ultimazione dei lavori delle prime due fasi della discarica citata in oggetto per difficoltà organizzative conseguenti l'interruzione dei lavori per l'intervento del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sia per alcuni problemi tecnici che si sono verificati a causa delle non favorevoli condizioni metereologiche che, a causa della natura del terreno, ha rallentato gli scavi;

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente emessa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22/1997 dal Presidente della Provincia di Udine n. 01/1999 - 15456/99 del 22 febbraio 1999, con la quale si disponeva una limitazione sulle tipologie di rifiuti conferibili presso l'impianto in parola al fine di limitare una situazione di ulteriore degrado per le popolazioni residenti nelle vicinanze della discarica, e si provvedeva ad imporre specifiche prescrizioni tecniche in merito alla realizzazione della stessa;

Visto che con tale ordinanza si riconosceva comunque «... l'efficacia e la validità dell'approvazione progettuale e dell'autorizzazione originaria» concessa dalla Regione;

Ritenuta giustificata la richiesta di proroga in esame ed opportuno procedere all'adozione della stessa al fine di garantire la legittima aspettativa della Ditta Gesteco S.p.A. di poter concludere le opere riguardanti la predisposizione della discarica già iniziate sulla base di una specifica autorizzazione regionale anche in caso di eventuali provvedimenti sospensivi e/o di annullamento dell'ordinanza di cui sopra, impartiti dalle Autorità competenti;

Fatta salva l'efficacia dell'ordinanza del Presidente della Provincia di Udine sopra descritta;

Ritenuto il presente atto di competenza della Giunta Provinciale, in quanto si interviene a modificare l'autorizzazione alla costruzione in precedenza concessa dalla Regione, autorizzazione ora di competenza dell'organo giuntale ai sensi del combinato disposto dagli artt. 5, commi 12 e 14, del D.P.G.R. 01/Pres, del 2 gennaio 1998 e 27 del decreto legislativo 22/1997;

Ricordato che il presente atto non costituisce variante del progetto approvato;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

Ritenuto di dichiarare l'immediata esecutività, stante l'urgenza di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

A voti palesi ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge e separatamente per quanto riguarda l'immediata esecutività;

DELIBERA

1) di prorogare al 16 dicembre 1999 il termine di ultimazione dei lavori per la realizzazione delle prime due fasi della discarica di 2^a categoria tipo B), autorizzata con decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB./1237-UD/ESR/395 del 6 ottobre 1995.

2) Di far salvi gli effetti dell'ordinanza del Presidente della Provincia di Udine n. 01/1999 - 15456/99 del 22 febbraio 1999;

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, per le motivazioni di cui in premessa.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che l'impresa destinataria dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE: avv. Giovanni Pelizzo

Deliberazione della Giunta Provinciale 21 aprile 1999, n. 140. Diniego all'approvazione del progetto e all'autorizzazione alla realizzazione di un centro polifunzionale di stoccaggio selezione e lavorazione della frazione secca e umida dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, impianto in Comune di Rive d'Arcano - Comunità Collinare del Friuli.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

Richiamato il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., articolo 2, comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai progetti degli impianti, anche mobili, di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonché al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 3/98/Pres. del 20 aprile 1998 che ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del disposto regionale suddetto, ha costituito la Conferenza tecnica;

Vista l'istanza prot. n. 1551 del 11 marzo 1999, pervenuta il 22 marzo 1999, con la quale la Comunità Collinare del Friuli, con sede in Piazza Castello, n. 7, Comune di Colloredo di Monte Albano, chiede l'approvazione per la realizzazione di un centro polifunzionale di stoccaggio selezione e lavorazione della frazione secca e umida dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, impianto da realizzarsi in Comune di Rive d'Arcano;

Atteso che nel corso dell'istruttoria preliminare svolta da questa Amministrazione, si è riscontrato che la documentazione progettuale prodotta non si configura come progetto definitivo di cui all'art. 27, decreto legislativo 22/1997 e D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e per le sue carenze non è conforme alle disposizioni di cui all'art. 25 del P.P.S.R. e art. 4 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., come da relazione tecnica del 12 aprile 1999, redatta dall'U.O.C. «Tutela e Valorizzazione Ambientale ed Autorizzazioni Impianti di Smaltimento Rifiuti»;

Ritenuto, per le motivazioni suesposte, di procedere al diniego dell'Istanza di cui sopra in quanto si ritiene che il progetto, così come presentato, non possa essere in alcun modo autorizzabile;

Ritenuto il presente atto di competenza della Giunta Provinciale in quanto concerne un'istanza relativa all'approvazione di un progetto di smaltimento rifiuti e alla conseguente autorizzazione alla costruzione del medesimo, autorizzazione di competenza dell'organo giuntale ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, commi 12 e 14, del D.P.G.R. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 e 27 del decreto legislativo 22/1997;

Dato atto che il presente provvedimento non com-

porta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

Ritenuto pertanto di dichiarare l'immediata esecutività, stante la necessità di ottemperare ai termini temporali procedurali;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

A voti palesi ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge e separatamente per quanto riguarda l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1) di rigettare l'istanza della Comunità Collinare del Friuli, con sede in Piazza Castello, n. 7, Comune di Colloredo di Monte Albano, per l'approvazione del progetto e rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di un centro polifunzionale di stoccaggio selezione e lavorazione della frazione secca e umida dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, impianto da realizzarsi in Comune di Rive d'Arcano;

2) di restituire gli atti allegati all'istanza di cui al precedente punto 1), alla Comunità Collinare del Friuli disponendo altresì l'archiviazione della pratica, mentre l'originale dell'istanza ed un originale di tutti gli elaborati rimane acquisito agli atti di questo Ente;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui in premessa.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE: avv. Giovanni Pelizzo

Deliberazione della Giunta Provinciale 21 aprile 1999, n. 141. Diniego all'approvazione del progetto e all'autorizzazione alla ristrutturazione con inserimento della linea per il compost verde dell'impianto di trattamento di RSU, sito in Comune di Villa Santina, su area catastalmente individuata al foglio 8, mappale 26. - Comunità Montana della Carnia.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto legislativo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n.30 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 novembre 1998, n.13;

Richiamato il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., articolo 2 comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai progetti degli impianti, anche mobili, di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonchi al loro esercizio, costituendo cosl lo «sportello unico»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 3/98/Pres. del 20 aprile 1998 che ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del disposto regionale suddetto, ha costituito la Conferenza tecnica;

Vista l'istanza prot. n.12143 del 23 novembre 1998, pervenuta l'11 dicembre 1998, con la quale la Comunità Montana della Carnia, con sede in Via Carnia Libera n. 29, Comune di Tolmezzo, chiede l'autorizzazione per la ristrutturazione con inserimento della linea per il compost verde dell'impianto di trattamento di RSU, sito in Comune di Villa Santina, su area catastalmente individuata al foglio 8 mappale 26;

Atteso che nel corso dell'istruttoria preliminare svolta da questa Amministrazione, si h riscontrato che la documentazione progettuale prodotta non si configura come progetto definitivo di cui all'articolo 27, decreto legislativo 22/1997 e D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e per le sue carenze non è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 25 del P.P.S.R. e articolo 4 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., come da relazione tecnica del 12 aprile 1999, redatta dall'U.O.C. «Tutela e Valorizzazione Ambientale ed Autorizzazioni Impianti di Smaltimento Rifiuti»;

Ritenuto, per le motivazioni suesposte, di procedere al diniego dell'istanza di cui sopra in quanto si ritiene che il progetto, cosl come presentato, non possa essere in alcun modo autorizzabile;

Ritenuto il presente atto di competenza della Giunta Provinciale in quanto concerne un'istanza relativa all'approvazione di un progetto di impianto di smaltimento rifiuti e alla conseguente autorizzazione alla costruzione del medesimo, autorizzazione di competenza dell'organo giuntale ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, commi 12 e 14, del D.P.G.R. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 e 27 del decreto legislativo 22/1997;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

Ritenuto pertanto di dichiarare l'immediata esecutività, stante la necessità di ottemperare ai termini temporali procedurali;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

A voti palesi ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge e separatamente per quanto riguarda l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1) di rigettare l'istanza della Comunità Montana della Carnia, con sede in Via Carnia Libera, n. 29, Comune di Tolmezzo, per l'approvazione del progetto e rilascio dell'autorizzazione per la ristrutturazione con inserimento della linea per il compost verde dell'impianto di trattamento di RSU, sito in Comune di Villa Santina, su area catastalmente individuata al foglio 8 mappale 26;

2) di restituire gli atti allegati all'istanza di cui al precedente punto 1), alla Comunità Montana della Carnia disponendo altresì l'archiviazione della pratica, mentre l'originale dell'istanza ed un originale di tutti gli elaborati rimane acquisito agli atti di questo Ente;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui in premessa.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato pur ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE: avv. Giovanni Pelizzo

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 «TRIESTINA» TRIESTE

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di dirigente medico di I livello in disciplina «Cardiologia».

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 469 del 14 maggio 1999, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di dirigente medico di I livello in disciplina «Cardiologia»:

1 - dott. Maurizio Fisicaro

punti 94.335

2 - dott. Carmine Mazzone	punti 88.114
3 - dott. Roberto Cesanelli	punti 74.175
4 - dott. Pietro Biondi	punti 61.000

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

CASA DI RIPOSO «GIOVANNI CHIABÀ»
SAN GIOVANNI DI NOGARÒ (Udine)

Concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti di varie qualifiche.

- N. 1 posto di Fisioterapista - Istruttore - VI qualifica ex D.P.R. 333/1990. Titolo di studio richiesto: Diploma di Fisioterapista.
- N. 4 posti di Infermiere Professionale - Istruttore - VI qualifica ex D.P.R. 333/90. Titolo di studio richiesto: Diploma di Infermiere professionale.

Scadenza della presentazione delle domande: non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il diario e la sede delle prove saranno comunicate ai concorrenti ammessi mediante raccomandata A.R.

Per informazioni: Ufficio Segreteria della Casa di Riposo G. Chiabà di San Giorgio di Nogaro (Udine), tel. 0431/65032.

San Giorgio di Nogaro, lì 26 maggio 1999.

IL DIRETTORE: dott. G. Cani

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
AVIANO (Pordenone)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore professionale di I categoria collaboratore - tecnico di radiologia a tempo indeterminato presso il servizio di medicina nucleare.

In attuazione della deliberazione del Commissario straordinario n. 335 in data 27 marzo 1999 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore professionale di I categoria collaboratore - tecnico di radiologia a tempo indeterminato presso il servizio di medicina nucleare.

Ruolo: sanitario

Profilo professionale: operatori professionali di 1^a categoria

Posizione funzionale: operatore professionale collaboratore.

Il concorso pubblico viene espletato ai sensi del Regolamento organico del Centro di riferimento oncologico e, per quanto non previsto, ai sensi del D.M. Sanità 30 gennaio 1982 e successive modifiche, della legge 20 maggio 1985, n. 207 e successive modifiche, della Legge n. 127/1997 e successive modifiche, e del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997.

Secondo quanto disposto dal D.I. n. 458/1991, il posto a concorso è assoggettato alla riserva in favore del personale in servizio a tempo indeterminato presso il CRO di Aviano che sia in possesso dei requisiti di ammissione al concorso stesso.

Il rapporto di lavoro, per quanto riguarda il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico, è determinato in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Lo stato giuridico inerente al posto oggetto del presente bando è determinato dalle disposizioni di cui al D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617.

Si applicano al presente concorso le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Requisiti specifici di ammissione al presente concorso:

- diploma di tecnico di radiologia medica;
- iscrizione all'albo professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Prove d'esame

– *prova scritta:* vertente su un argomento scelto dalla Commissione, attinente alla materia oggetto del concorso;

– *prova pratica:* consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relativa alla materia oggetto del concorso.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo

l'ordine della stessa, di posti vacanti o disponibili per supplenza. Si applicano a tal fine anche le disposizioni di cui al D.M. 21 ottobre 1991, n. 458.

2. Requisiti generali di ammissione ai procedimenti concorsuali

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
- c) titolo di studio per l'accesso ai posti messi a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Modalità per la compilazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico di Aviano e presentata o spedita nei modi e nei termini più oltre specificati.

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome e il nome in stampatello, la data e il luogo di nascita e la residenza;
- b) la precisa indicazione del concorso cui intendono partecipare;
- c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

- d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) eventuali condanne penali riportate;
- f) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- i) il domicilio (in stampatello) con il numero di codice postale presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);
- l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

La firma in calce alla domanda deve essere apposta senza che via sia bisogno di autenticarla (articolo 3, comma 5, legge n. 127/1997).

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere e) e h) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La domanda presentata vale per la partecipazione ad un solo procedimento concorsuale; coloro che desiderano partecipare a più procedimenti concorsuali devono presentare distinte domande di ammissione. Nel caso in cui, erroneamente, un concorrente presenti domanda cumulativa per più concorsi, l'Amministrazione provvederà ad inserire la domanda in uno solo dei concorsi in scadenza, a sua completa discrezione.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Le dichiarazioni rese nella domanda sono valide ai soli fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione al concorso; non saranno ritenute, pertanto, valide ai fini della valutazione dei titoli.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione dal concorso:

– originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, da versarsi con le seguenti modalità: versamento su conto corrente postale n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. In particolare dovranno presentare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato. In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari anche come docente o relatore. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le strutture del Servizio sanitario nazionale deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati o da suo delegato oppure dal Dirigente competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata anche l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 483/1997.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati esclusivamente secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 483/1997 e all'articolo 22 della legge n. 958/1986.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo.

Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, della legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e del D.P.R. n. 403/1998, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sottoscritte alla presenza dei funzionari addetti ovvero allegando fotocopia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Amministrazione.

Eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno prese in considerazione pubblicazioni in corso di stampa; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. Dovrà essere presentato dal candidato un elenco dettagliato delle stesse.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenzae e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande e la documentazione ad esse allegata:

– devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico - via Pedemontana Occidentale, 12 - (c.a.p. 33081) Aviano (Pordenone)

ovvero

– devono essere presentate (sempre indirizzate al Commissario straordinario del Centro di riferimento on-

cologico di Aviano) esclusivamente all'Ufficio Protocollo del C.R.O. stesso, entro le ore 15 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, giorno in cui gli uffici sono chiusi; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30^o giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Il Centro di riferimento oncologico non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione scritta circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili al Centro di riferimento oncologico eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico.

7. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

8. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico ai sensi del vigente Regolamento organico.

9. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quin-

dici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal Regolamento organico del C.R.O.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 50 punti per i titoli;
- 50 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

- 25 punti per la prova scritta;
- 25 punti per la prova pratica.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

- titoli di carriera: 25 punti;
- titoli accademici, di studio e pubblicazioni: 20 punti;
- curriculum formativo e professionale: 5 punti.

11. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente ad un punteggio superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova. La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.

12. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria dei candidati risultati idonei.

Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7, dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si precisa che, nel caso in cui dei candidati ottengano il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, avrà la precedenza il candidato più giovane di età. La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

13. *Adempimenti dei vincitori*

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Centro di riferimento oncologico ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

La stipulazione del contratto individuale a tempo indeterminato, di cui all'articolo 14 dei vigenti C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 dell'area della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria, sarà subordinata oltre che alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta, anche alla verifica degli accertamenti sanitari.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370 e successive circolari, compresa la risoluzione Dir. AA.GG. e Cont. Trib., n. 197/E/V/10/390 del 14 luglio 1995, i concorrenti vincitori e comunque chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando ed a presentare in bollo i documenti richiesti per l'ammissione all'impiego. Al riguardo si comunica che se per i documenti in questione, sebbene non obbligatori per la partecipazione al concorso ne è prevista la presentazione ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, torna applicabile agli stessi la disposizione di favore di cui alla legge n. 370/1988, ora trasfusa nella nota n. 2 all'articolo 3 della Tariffa del bollo, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con D.M. 20 agosto 1992.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente capoverso verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

14. *Costituzione del rapporto di lavoro*

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costi-

tuito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. 1 settembre 1995 ed integrazioni successive.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto di lavoro;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
- d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- e) durata del periodo di prova;
- f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso è, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Il C.R.O., prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, inviterà il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità dovrà dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo ente.

15. *Decadenza dall'impiego*

Decade dall'impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione dell'organo competente.

16. *Periodo di prova*

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 1 settembre 1995.

17. *Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo*

Il Centro di riferimento oncologico si riserva la fa-

coltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

18. *Trattamento dei dati personali*

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato all'Amministrazione del Centro di riferimento oncologico - via Pedemontana Occidentale - Aviano (Pordenone) - Ufficio del personale (Ufficio concorsi) telefono 0434/659445-659350.

L'estratto del presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciali concorsi ed esami.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:
dott. Fabrizio Oleari

Modello di domanda (da ricopiare su carta semplice)

Al Commissario straordinario
Centro di riferimento oncologico
33081 Aviano

..I.. sottoscritt...
(cognome e nome)

CHIEDE

di partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura, di n. post... di

A tale fine dichiara:

- a. di essere nat... a
(Provincia) il
- b. di essere residente a
(Provincia) in n.
- c. di essere in possesso della cittadinanza (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana)
- d. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
(ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo
- e. di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali:
- f. di possedere il seguente titolo di studio
conseguito presso
- g. di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando del concorso:
- h. per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione:
- i. di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni - indicare le eventuali cause di risoluzione dei rapporti d'impiego)

l. di acconsentire al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge n. 675/1996 (legge sulla «privacy»);

m. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea).

Tutti i documenti e i titoli sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta semplice.

Dichiara che l'indirizzo, con l'impegno di comunicare per iscritto ogni eventuale variazione, al quale fare ogni necessaria comunicazione è (in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza):

sig.
 via n.
 cap. città
 prov. telefono

(data)

(Firma)
 (la firma non deve essere autenticata)

* I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici del Paese di appartenenza.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere ad indirizzo elettronico a tempo indeterminato.

In attuazione della deliberazione del Commissario straordinario n. 348 in data 1 aprile 1999 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere ad indirizzo elettronico a tempo indeterminato

Ruolo: professionale

profilo professionale: ingegneri

posizione funzionale: dirigente ingegnere

Il concorso pubblico viene espletato ai sensi del Regolamento organico del Centro di riferimento oncologico così come adeguato al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Il rapporto di lavoro per quanto concerne il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico, è determinato in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'area della dirigenza non medica relativamente alla posizione funzionale di dirigente ingegnere.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Sono applicate le disposizioni in materia previste dalla legge n. 127/1997 e successive modificazioni, integrazioni, circolari ministeriali applicative e regolamenti attuativi della stessa.

Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, quanto previsto dalla legge n. 675/1996.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:

- a) laurea in ingegneria elettronica;
- b) abilitazione all'esercizio professionale;
- c) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni; ovvero possesso di esperienze lavorative almeno quinquennali con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata almeno quinquennale presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate, della stessa durata, presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo in argomento;
- d) iscrizione all'albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Le prove d'esame sono le seguenti:

- a) prova scritta:
relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al posto a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;
- b) prova teorico pratica:
esame e parere scritto su di un progetto o impianto;

- c) prova orale:
colloquio nelle materie delle prove scritte.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. *Requisiti generali di ammissione ai procedimenti concorsuali*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
- c) titolo di studio per l'accesso ai posti messi a concorso;
- d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale: l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per le domande di partecipazione.

3. *Modalità per la compilazione della domanda*

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Commissario Straordinario del Centro di riferimento oncologico di Aviano e presentata o spedita nei modi e nei termini più oltre specificati.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome e il nome in stampatello, la data e il luogo di nascita e la residenza;

- b) la precisa indicazione del concorso cui intende partecipare;
- c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono dichiarare altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
- d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) eventuali condanne penali riportate;
- f) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;
- g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- i) il domicilio (in stampatello) con il numero di codice postale presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);
- l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

La firma in calce alla domanda deve essere apposta senza che via sia bisogno di autenticarla (articolo 3, comma 5, legge n. 127/1997).

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere e) e h) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La domanda presentata vale per la partecipazione ad un solo procedimento concorsuale; coloro che desiderano partecipare a più procedimenti concorsuali devono presentare distinte domande di ammissione. Nel caso in cui, erroneamente, un concorrente presenti domanda cumulativa per più concorsi, l'Amministrazione provvederà ad inserire la domanda in uno solo dei concorsi in scadenza, a sua completa discrezione.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Le dichiarazioni rese nella domanda sono valide ai soli fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione al concorso; non saranno ritenute, pertanto, ai fini della valutazione dei titoli.

4. Documentazione da allegare alla domanda

Il concorrente dovrà produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione dal concorso:

– originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, da versarsi con le seguenti modalità: versamento su conto corrente postale n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. In particolare dovrà presentare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato. In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le strutture del Servizio sanitario nazionale deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati o da suo delegato oppure dal Dirigente competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata anche l'orario di attività settimanale.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati esclusivamente secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 483/1997 e all'articolo 22 della legge n. 958/1986.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo.

Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, della legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e del D.P.R. n. 403/1998, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sottoscritte alla presenza dei funzionari addetti ovvero allegando fotocopia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Amministrazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno prese in considerazione pubblicazioni in corso di stampa; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. Dovrà essere presentato dal candidato un elenco dettagliato delle stesse.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenza e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

– devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico - via Pedemontana Occidentale, 12 - (c.a.p. 33081) Aviano (Pordenone)

ovvero

– devono essere presentate (sempre indirizzate al Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico di Aviano) esclusivamente all'Ufficio protocollo del C.R.O. stesso, entro le ore 15 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, giorno in cui gli uffici sono chiusi; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30^o giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Il Centro di riferimento oncologico non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione scritta circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili al Centro di riferimento oncologico eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal competente organo.

7. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

8. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa regolamentare vigente.

9. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal Regolamento organico del C.R.O. così come adeguato al D.P.R. n. 483/1997.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 32 punti per i titoli;
- b) 68 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

- a) 24 punti per la prova scritta;
- b) 24 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

- a) titoli di carriera: punti 10;
- b) titoli accademici e di studio: punti 2;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 10;
- d) curriculum formativo e professionale: punti 10.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

11. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 17/24.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

12. *Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore*

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria dei candidati risultati idonei.

Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si precisa che, nel caso in cui dei candidati ottengano il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli delle prove di esame, avrà la precedenza il candidato più giovane di età. La graduatoria sarà poi trasmessa al competente organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

13. *Adempimenti dei vincitori*

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Centro di riferimento oncologico ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

La stipulazione del contratto individuale a tempo indeterminato, di cui all'articolo 14 del vigente C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 dell'area della dirigenza non medica, sarà subordinata oltre che alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta, anche alla verifica degli accertamenti sanitari.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370 e successive circolari, compresa la risoluzione Dir. AA.GG. e Cont. Trib., n. 197/E/V/10/390 del 14 luglio 1995, i concorrenti vincitori e comunque chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando ed a presentare in bollo i documenti richiesti per l'ammissione all'impiego. Al riguardo si comunica che se per i documenti in questione, sebbene non obbligatori per la partecipazione al concorso ne è prevista la presentazione ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, torna applicabile agli stessi la disposizione di favore di cui alla legge n. 370/1988, ora trasfusa nella nota n. 2 all'articolo 3 della Tariffa del bollo, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con D.M. 20 agosto 1992.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente capoverso verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

14. *Costituzione del rapporto di lavoro*

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. 5 dicembre 1996.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto di lavoro;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
- d) durata del periodo di prova;
- e) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso è, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Il C.R.O., prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, inviterà il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità dovrà dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo ente.

15. *Decadenza dall'impiego*

Decade dall'impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione dell'organo competente.

16. *Periodo di prova*

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di

sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996.

17. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

Il Centro di riferimento oncologico si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

18. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazio-

ne al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato all'Amministrazione del Centro di riferimento oncologico - via Pedemontana Occidentale - Aviano (Pordenone) - Ufficio del personale (Ufficio concorsi) telefono 0434/659445-659350.

L'estratto del presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO: dott. Fabrizio Oleari

Modello di domanda (da ricopiare su carta semplice)

Al Commissario straordinario
Centro di riferimento oncologico
33081 - Aviano

..l.. sottoscritt... (cognome e nome)

CHIEDE

di partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura, di n. post... di

A tale fine dichiara:

- a. di essere nat... a (Provincia) il ;
b. di essere residente a (Provincia) in n. ;
c. di essere in possesso della cittadinanza (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana) *;
d. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo);
e. di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali:);
f. di possedere il seguente titolo di studio conseguito presso ;
g. di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando del concorso: ;

h. per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione:

..... ;

i. di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni - indicare le eventuali cause di risoluzione dei rapporti d'impiego)

l. di acconsentire al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge n. 675/1996 (legge sulla «privacy»);

m. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea).

Tutti i documenti e i titoli sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta semplice.

Dichiara che l'indirizzo, con l'impegno di comunicare per iscritto ogni eventuale variazione, al quale fare ogni necessaria comunicazione è (in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza):

sig.

via n.

cap. città

prov. telefono

(data)

(Firma)
(la firma non deve essere autenticata)

* I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici del Paese di appartenenza.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di primo livello a tempo indeterminato presso la divisione di oncologia medica e AIDS (disciplina: malattie infettive).

In attuazione della deliberazione del Commissario straordinario n. 350 del 1 aprile 1999, sono riaperti i termini di pubblicazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

tre posti di dirigente medico di primo livello a tempo indeterminato presso la divisione di oncologia medica e AIDS (disciplina: malattie infettive)

Ruolo: sanitario

profilo professionale: medici

area medica e delle specialità mediche

posizione funzionale: dirigente medico di I livello

disciplina: malattie infettive

Il concorso pubblico viene espletato ai sensi del Regolamento organico del Centro di riferimento oncologico così come adeguato al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Il rapporto di lavoro per quanto concerne il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico, è determinato in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'area della dirigenza medica relativamente alla posizione funzionale di dirigente medico di I livello.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Sono applicate le disposizioni in materia previste dalla legge n. 127/1997 e successive modificazioni, integrazioni, circolari ministeriali applicative e regolamenti attuativi della stessa.

Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, quanto previsto dalla legge n. 675/1996.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
- c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso enti del Servizio Sanitario Nazionale diversi da quello di appartenenza.

Fermo restando quanto previsto al precedente alinea per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del decreto succitato, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario (n. 25) alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998.

Le prove d'esame sono le seguenti:

- a) prova scritta:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- b) prova pratica:

su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso, in analogia a quanto previsto dal D.P.R. n. 483/1997 in quanto applicabile; la prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- c) prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione ai procedimenti concorsuali

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

- c) titolo di studio per l'accesso ai posti messi a concorso;
- d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale: l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per le domande di partecipazione.

3. Modalità per la compilazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico di Aviano e presentata o spedita nei modi e nei termini più oltre specificati.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome e il nome in stampatello, la data e il luogo di nascita e la residenza;
- b) la precisa indicazione del concorso cui intende partecipare;
- c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono dichiarare altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
- d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) eventuali condanne penali riportate;
- f) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;
- g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- i) il domicilio (in stampatello) con il numero di codice postale presso il quale deve essere data, ad ogni ef-

fetto, ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);

- l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

La firma in calce alla domanda deve essere apposta senza che via sia bisogno di autenticarla (articolo 3, comma 5, legge n. 127/1997).

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere e) e h) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La domanda presentata vale per la partecipazione ad un solo procedimento concorsuale; coloro che desiderano partecipare a più procedimenti concorsuali devono presentare distinte domande di ammissione. Nel caso in cui, erroneamente, un concorrente presenti domanda cumulativa per più concorsi, l'Amministrazione provvederà ad inserire la domanda in uno solo dei concorsi in scadenza, a sua completa discrezione.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Le dichiarazioni rese nella domanda sono valide ai soli fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione al concorso; non saranno ritenute, pertanto, ai fini della valutazione dei titoli.

4. Documentazione da allegare alla domanda

Il concorrente dovrà produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione dal concorso:

– originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, da versarsi con le seguenti modalità: versamento su conto corrente postale n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. In particolare dovrà presentare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato. In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal D.P.R. n. 484/1997 sull'accesso al II livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto D.P.R. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

I candidati in servizio di ruolo presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, esentati dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto, dovranno allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso; i candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. n. 483/1997, dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

La specializzazione se conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione è valutabile con lo specifico punteggio previsto dall'articolo 27, comma 7 del citato D.P.R. 483/1997: a tal fine il certificato deve riportare gli estremi normativi citati.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le strutture del Servizio sanitario nazionale deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati o da suo delegato oppure dal Dirigente competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto le-

gislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata anche l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 483/1997.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati esclusivamente secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 483/1997 e all'articolo 22 della legge n. 958/1986.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo.

Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, della legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e del D.P.R. n. 403/1998, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sottoscritte alla presenza dei funzionari addetti ovvero allegando fotocopia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Amministrazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno prese in considerazione pubblicazioni in corso di stampa; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. Dovrà essere presentato dal candidato un elenco dettagliato delle stesse.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenza e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

– devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico - via Pedemontana Occidentale, 12 - (c.a.p. 33081) Aviano (Pordenone)

ovvero

– devono essere presentate (sempre indirizzate al Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico di Aviano) esclusivamente all'Ufficio protocollo del C.R.O. stesso, entro le ore 15 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, giorno in cui gli uffici sono chiusi; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Il Centro di riferimento oncologico non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione scritta circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili al Centro di riferimento oncologico eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal competente organo.

7. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

8. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa regolamentare vigente.

9. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal Regolamento organico del C.R.O. così come adeguato al D.P.R. n. 483/1997.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 32 punti per i titoli;
- b) 68 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

- a) 24 punti per la prova scritta;
- b) 24 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

- a) titoli di carriera: punti 10;
- b) titoli accademici e di studio: punti 2;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 15;
- d) curriculum formativo e professionale: punti 5.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

11. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scrit-

ta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 17/24.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

12. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria dei candidati risultati idonei.

Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si precisa che, nel caso in cui dei candidati ottengano il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli delle prove di esame, avrà la precedenza il candidato più giovane di età. La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

13. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Centro di riferimento oncologico ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

La stipulazione del contratto individuale a tempo indeterminato, di cui all'articolo 14 dei vigenti C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 dell'area della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria, sarà subordinata oltre che alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta, anche alla verifica degli accertamenti sanitari.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370 e successive circolari, compresa la risoluzione Dir. AA.GG. e Cont. Trib., n. 197/E/V/10/390 del 14 luglio 1995, i concorrenti vincitori e comunque chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando ed a pre-

sentare in bollo i documenti richiesti per l'ammissione all'impiego. Al riguardo si comunica che se per i documenti in questione, sebbene non obbligatori per la partecipazione al concorso ne è prevista la presentazione ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, torna applicabile agli stessi la disposizione di favore di cui alla legge n. 370/1988, ora trasfusa nella nota n. 2 all'articolo 3 della Tariffa del bollo, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con D.M. 20 agosto 1992.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente capoverso verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

14. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. 5 dicembre 1996.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto di lavoro;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
- d) durata del periodo di prova;
- e) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso è, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Il C.R.O., prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, inviterà il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità dovrà dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo ente.

15. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione dell'organo competente.

16. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996.

17. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

Il Centro di riferimento oncologico si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

18. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Le domande già presentate da parte di coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti, potranno essere integrate con eventuale ulteriore documentazione.

Informazioni

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato all'Amministrazione del Centro di riferimento oncologico - via Pedemontana Occidentale - Aviano (Pordenone) - Ufficio del personale (Ufficio concorsi) telefono 0434/659445-659350.

L'estratto del presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:
dott. Fabrizio Oleari

Modello di domanda (da ricopiare su carta semplice)

Al Commissario straordinario
Centro di riferimento oncologico
33081 - Aviano

..l. sottoscritt... (cognome e nome)

CHIEDE

di partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura, di n. post... di

A tale fine dichiara:

- a. di essere nat... a (Provincia) il ;
b. di essere residente a (Provincia) in n. ;
c. di essere in possesso della cittadinanza (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana) *;
d. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo);
e. di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali:);
f. di possedere il seguente titolo di studio conseguito presso ;
g. di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando del concorso: ;
h. per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione: ;
i. di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni - indicare le eventuali cause di risoluzione dei rapporti d'impiego) ;
l. di acconsentire al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge n. 675/1996 (legge sulla «privacy»);
m. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea).

Tutti i documenti e i titoli sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta semplice.

Dichiara che l'indirizzo, con l'impegno di comunicare per iscritto ogni eventuale variazione, al quale fare ogni necessaria comunicazione è (in caso di mancata indicazione le comunicazione saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza):

sig.
via n.
cap. città
prov. telefono

(data)

(Firma)
(la firma non deve essere autenticata)

* I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici del Paese di appartenenza.

COMUNE DI CASSACCO
(Udine)

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo - Area sociale - Profilo professionale: assistente sociale - 7^a q.f.

Titolo di studio richiesto: diploma di assistente sociale ed iscrizione all'Albo di cui alla legge 84/1993. Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale.

Copia integrale del bando ed ogni altra informazione potrà essere richiesta all'Ufficio segreteria del comune di 33010 Cassacco (Udine), piazza A. Noacco, 1 - telefono 0432/852811 - fax 0432/853412.

Cassacco, li 19 maggio 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Mariangela Della Marina

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Estratto dell'avviso di selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato di n. 3 collaboratori professionali (V q.f.).

È indetta una selezione ai sensi del D.P.C.M. n. 127 del 30 marzo 1989 per l'assunzione a tempo determinato (3 mesi) di:

- n. 3 collaboratori professionali (V q.f.),

per l'attuazione di un progetto finalizzato denominato «Censimento dei redditi dell'utenza I.A.C.P. anni 1997/1998».

I requisiti per l'ammissione sono:

- diploma di scuola media superiore;
- possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, ivi compreso per i candidati di sesso maschile, l'aver assolto gli obblighi di leva o essere milite-sente.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice esclusivamente secondo lo schema in distribuzione presso l'Ufficio personale dell'Istituto, dovranno pervenire all'I.A.C.P. - Trieste, piazza Foraggi, n. 6:

entro le ore 11.00 del giorno 21 giugno 1999

Per ulteriori informazioni gli interessati possono ri-

volgersi all'Ufficio personale dell'Istituto tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.15.

Trieste, 31 maggio 1999

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Pierantonio Taccheo
